

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 35

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 settembre 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 27. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 luglio 2002 (della Regione autonoma della Sardegna).
- Elezioni - Regione Sardegna - Decadenza di consigliere regionale deliberata in data 31 maggio 2001 dal Consiglio regionale per sopravvenuta incompatibilità (elezione alla Camera dei deputati) - Annullamento della predetta delibera regionale con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 15 novembre 2001 - Dichiarazione di decadenza, a seguito di azione popolare, dello stesso consigliere con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 257 del 25 marzo 2002 - Dichiarazione di inammissibilità con sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 3 maggio 2002, dell'appello del Consiglio della Regione Sardegna - Conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Sardegna - Lamentata illegittima disapplicazione, da parte della Corte d'appello di Cagliari, della normativa regionale disciplinante la fattispecie (*in primis* la legge regionale n. 71/1979) ed applicazione della legge statale n. 154/1981 - Dedotta lesione della sfera di competenza del Consiglio regionale in tema di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali.**
- Sentenza Corte d'appello di Cagliari in data 3 maggio 2002, n. 165.
 - Costituzione, art. 122, comma secondo; Statuto Regione Sardegna, art. 17, comma secondo Pag. 5
- N. 369. Ordinanza del Tribunale di Milano, del 7 maggio 2002 .
- Processo penale - Richiesta di giudizio abbreviato - Rigetto da parte del giudice per l'udienza preliminare - Sindacabilità da parte del giudice del dibattimento - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto da parte del G.I.P. della richiesta di applicazione della pena - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 81/1991, 23/1992 e 54/2002.**
- Cod. proc. pen., artt. 438, 441 e 442.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 8
- N. 370. Ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, del 27 marzo 2002 .
- Procedimento civile - Interruzione, estinzione e riassunzione del processo - Interruzione per morte o perdita di capacità della parte costituita (in specie, per fusione di società mediante incorporazione in altra) - Termine per la riassunzione - Decorrenza dalla data di dichiarazione dell'evento interruttivo - Mancata previsione, nell'ipotesi di dubbio o controversia circa la dichiarazione di interruzione del processo che comporti decisione riservata da parte del giudice, della decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento adottato dal giudice - Contrasto con parametri costituzionali solo numericamente indicati.**
- Codice di procedura civile, art. 300, comma secondo, e 305.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 11

N. 371. Ordinanza del Tribunale - sez. per il riesame di Palermo, del 1° marzo 2002.

Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà in caso di precedenti penali per evasione - Possibilità per il giudice di concedere la misura degli arresti domiciliari qualora ritenga siffatta misura adeguata a prevenire la reiterazione del reato e proporzionata all'entità dello stesso - Esclusione - Lamentata automaticità della misura cautelare - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di garanzia giurisdizionale per le misure incidenti sulla libertà personale, nonché sul principio di tutela della salute.

- Cod. proc. pen., art. 284, comma 5-bis.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 32 Pag. 12

N. 372. Ordinanza della Corte di appello di Venezia, del 27 maggio 2002.

Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Iniziativa d'ufficio del Tribunale - Contrasto con il principio, costituzionalmente garantito, di terzietà del giudice.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 6.
- Costituzione, art. 111 » 20

N. 373. Ordinanza del Tribunale di Monza, del 15 febbraio 2002.

Processo penale - Esame dell'imputato in sede dibattimentale - Obbligo del giudice di dare avviso allo stesso che, in caso di dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altre persone, assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone - Mancata previsione - Irrazionalità - Violazione del principio di ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. pen., art. 64.
- Costituzione, artt. 3 e 111 » 22

N. 374. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, del 20 marzo 2002.

Riscossione delle imposte - Imposte dirette - Termine di cinque anni decorrente dalla fine dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione - Scadenza, secondo il diritto vivente, del termine finale nel giorno dell'iscrizione a ruolo anziché in quello della notifica al contribuente - Violazione del principio di certezza del diritto - Incidenza sul diritto di difesa.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 25

N. 375. Ordinanza del Tribunale di Torino, del 14 maggio 2002.

Lavoro (Rapporto di) - Progetti di lavori socialmente utili - Previsione della possibilità di approvazione o proroga solo di quelli che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 - Attribuzione del beneficio ai soggetti inseriti nei progetti di lavori socialmente utili entro il 31 dicembre 1998 indipendentemente dalla data di inizio dei relativi corsi - Mancata previsione - Irrazionalità.

- Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 6.
- Costituzione, art. 3 » 29

N. 376. Ordinanza del giudice di pace di Locri, del 6 giugno 2002 .

Reato in genere - Delitto di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Punibilità a querela della persona offesa - Perseguibilità d'ufficio come stabilito per il medesimo delitto commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee.

- Cod. pen., art. 590, ultimo comma.
- Costituzione, art. 3

Reato in genere - Delitto di lesioni personali colpose aggravate commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Obbligatorietà dell'azione penale, anche in assenza di querela - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al medesimo delitto commesso in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro.

- Cod. pen., artt. 590, 582, primo comma, 583 e 585.
- Costituzione, art. 112

Processo penale - Processo dinanzi al giudice di pace - Condizioni di procedibilità - Reati procedibili a querela di parte - Remissione della querela - Obbligo del pubblico ministero di presentare al giudice di pace richiesta di archiviazione - Possibilità per il giudice di pace di procedere d'ufficio anche in assenza di querela - Esclusione - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., artt. 345, comma 1, e 340; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 17, comma 1.
- Costituzione, art. 112

Pag. 31

N. 377. Ordinanza del Consiglio di Stato, del 13 maggio 2002.

Impiego pubblico - Dipendenti UU.SS.LL. - Regione Lombardia - Esercizio di mansioni superiori - Diritto alle differenze retributive - Esclusione - Violazione del principio di adeguata retribuzione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990 e 101/1995.

- Legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25, art. 24, comma 3.
- Costituzione, art. 36

» 38

N. 378. Ordinanza del T.A.R. del Lazio, del 13 maggio 2002.

Corte dei conti - Disposizioni sui controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile - Previsione dell'attribuzione alla Corte dei conti del potere regolamentare di determinare il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte stessa adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni anche in deroga a previgenti disposizioni di legge - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 76

» 41

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 27

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 luglio 2002
(della Regione autonoma della Sardegna)

Elezioni - Regione Sardegna - Decadenza di consigliere regionale deliberata in data 31 maggio 2001 dal Consiglio regionale per sopravvenuta incompatibilità (elezione alla Camera dei deputati) - Annullamento della predetta delibera regionale con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 15 novembre 2001 - Dichiarazione di decadenza, a seguito di azione popolare, dello stesso consigliere con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 257 del 25 marzo 2002 - Dichiarazione di inammissibilità con sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 3 maggio 2002, dell'appello del Consiglio della Regione Sardegna - Conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Sardegna - Lamentata illegittima disapplicazione, da parte della Corte d'appello di Cagliari, della normativa regionale disciplinante la fattispecie (*in primis* la legge regionale n. 71/1979) ed applicazione della legge statale n. 154/1981 - Dedotta lesione della sfera di competenza del Consiglio regionale in tema di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali.

- Sentenza Corte d'appello di Cagliari in data 3 maggio 2002, n. 165.
- Costituzione, art. 122, comma secondo; Statuto Regione Sardegna, art. 17, comma secondo.

Ricorso della Regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* on. Mauro Pili, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto, dal prof. avv. Roberto Nania, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 2;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto della sentenza n. 165/2002 con cui la Corte d'appello di Cagliari ha esercitato la giurisdizione in materia di incompatibilità e decadenza di un membro del consiglio regionale sardo.

F A T T O

Con delibera in data 31 maggio 2001, il consiglio regionale della Sardegna, su proposta della Giunta per le elezioni — in ragione della sopravvenuta incompatibilità di un proprio componente risultato eletto alla Camera dei deputati e della partecipazione di questi nella detta qualità alle attività deliberative della Camera di appartenenza — ne stabiliva la decadenza da consigliere regionale.

Tale delibera consiliare, impugnata dal consigliere decaduto, veniva annullata dal Tribunale civile di Cagliari che, con la sentenza n. 2598/2001, ripristinava il ricorrente nella carica di consigliere.

Avverso la decisione del Tribunale, la Regione autonoma della Sardegna sollevava conflitto innanzi a codesta Corte deducendo la illegittima invasione, interferenza e/o menomazione delle attribuzioni costituzionalmente riservate al Consiglio regionale (il relativo ricorso veniva iscritto nel registro conflitti con il numero 4/2002).

Nelle more, interveniva la sentenza n. 257/2002 con la quale sempre il medesimo Tribunale di Cagliari — a seguito, questa volta, di azione popolare esercitata da un elettore del Consiglio regionale — affermando la propria giurisdizione, dichiarava decaduto lo stesso Consigliere precedentemente reintegrato.

Anche tale ulteriore sentenza, assumendo portata lesiva rispetto alle attribuzioni costituzionali del Consiglio regionale così come dedotto nel precedente conflitto, veniva impugnata innanzi a codesta Corte (il relativo ricorso veniva iscritto nel registro conflitti con il numero 13/2002).

Successivamente, interveniva la sentenza n. 165/2002 della Corte d'Appello di Cagliari, impugnata con il presente ricorso, con la quale l'anzidetta Corte d'Appello annullava la sentenza n. 2598/2001, affermando implicitamente, ancora una volta, la propria giurisdizione in merito alla materia delle incompatibilità e delle relative decadenze dei consiglieri regionali sardi; dichiarando peraltro la carenza di legittimazione del Consiglio regionale, per difetto di interesse, a partecipare al giudizio e ad impugnare le sentenze pronunziate nell'ambito dello stesso.

Anche rispetto a tale sentenza di secondo grado — trattandosi di decisione egualmente lesiva rispetto alle attribuzioni costituzionali del Consiglio regionale — devono essere riproposte le medesime censure avanzate con i precedenti conflitti.

D I R I T T O

1. — In primo luogo, si eccepisce la insussistenza del potere giurisdizionale (quale che ne possa essere l'organo giudicante che se ne arroghi l'esercizio) di conoscere ricorsi aventi ad oggetto la materia delle incompatibilità e delle relative decadenze dei consiglieri regionali sardi, e segnatamente quelli che, come nella specie, si attengono alla specifica fattispecie di incompatibilità concernente la contemporanea posizione di parlamentare ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto della Regione Sardegna e dell'art. 122, comma 2, della Costituzione.

Che si tratti di materia sottratta alla cognizione del potere giurisdizionale dello Stato, siccome attribuita in via esclusiva al Consiglio nel quadro dell'ordinamento costituzionale della Regione Sardegna, è comprovato — ad avviso della ricorrente — sia dall'assenza in tale ordinamento di una qualunque disposizione di legge che riconosca, appunto, agli organi della giurisdizione la cognizione di gravami in tale materia, sia dalla pluralità delle disposizioni regionali che al riguardo deferiscono ogni potere cognitivo al Consiglio regionale sardo.

Sotto il primo profilo, è da rammentare che codesta Corte costituzionale, con la sentenza n. 85/1988, ha escluso in termini univoci che la normativa in tema di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge n. 154/1981, riguardante i consiglieri delle Regioni ad autonomia ordinaria, fosse mai applicabile all'ordinamento sardo (essendo all'uopo indispensabile, in forza dello Statuto, l'intervento di apposita legge statale, ed oggi regionale a seguito della legge costituzionale n. 2/2001). Ne deriva la conferma di quanto sopra dedotto, posto che egualmente inapplicabile all'ordinamento sardo deve ritenersi l'art. 7, della menzionata legge n. 154 (là dove fosse ancora in vigore, nonostante la intervenuta abrogazione di tale legge da parte dell'art. 274 della legge n. 267/2000), con il quale è disciplinato il procedimento in sede giurisdizionale per l'impugnativa delle deliberazioni degli organi consiliari in punto di ineleggibilità e di incompatibilità.

A fronte di ciò — passando ora al secondo degli elementi probatori preannunciati — l'art. 82 della legge regionale n. 7/1979 statuisce puntualmente che «al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami»; per di più, l'art. 17 del regolamento del Consiglio regionale sardo sancisce che «alla Giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, comprese quelle sopraggiunte nel corso della legislatura».

Attesa la stretta correlazione sussistente tra le disposizioni appena menzionate e gli articoli 116, Cost., 17, comma 2, e 19, Statuto, nonché attesa la prassi consuetudinaria del tutto uniforme nel senso della intangibilità delle decisioni consiliari in ordine alla incompatibilità tra la posizione di parlamentare e di consigliere, ne viene comprovato che nell'ambito dell'ordinamento sardo si è affermata, ed è operativa, una garanzia di grado autenticamente costituzionale deducibile dalle citate disposizioni, a mente della quale garanzia il carattere definitivo delle decisioni consiliari preclude ogni ulteriore intervento giurisdizionale in merito. Peraltro, già da tempo era stato messo efficacemente in luce in sede dottrinale tale dato di caratterizzazione dell'ordinamento sardo, un dato che rimane tuttora salvo ed impregiudicato, almeno con riferimento alle decisioni assembleari in tema di incompatibilità tra l'assolvimento del mandato parlamentare e di quello consiliare (*cf.* T. MARTINES, *Il Consiglio regionale*, Milano, 1981, pagg. 24 e 26-27).

Né sarebbe opponibile a quanto svolto che nel caso della Regione Sardegna (così come delle Regioni nel loro insieme, sia ad autonomia ordinaria che ad autonomia speciale) farebbe difetto una disposizione costituzionale altrettanto esplicita quanto quella contenuta nell'art. 66, Cost., il cui tenore rende pacifica ed incontrovertibile la regola fondamentale della insindacabilità in sede giudiziaria delle decisioni assunte dalle Camere del Parlamento relativamente, oltre che ai titoli di ammissione dei suoi componenti, alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ed invero, occorre considerare che comunque ciò non può impedire il riconoscimento in capo al Consiglio regionale di una siffatta guarentigia costituzionale, quando essa scaturisca — com'è nella specie — in modo lineare ed automatico dal sistema, in virtù di una piena convergenza di fattori normativi e di tradizione applicativa che ne testimoniano, appunto, la esistenza e la operatività.

D'altro canto, ne rappresenta riprova il fatto che non sarebbe neppure sufficiente, allo scopo di affermare una pretesa sussistenza di potere giurisdizionale in materia, richiamarsi al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti. È risaputo, infatti, che quando si tratti di fondare il potere giurisdizionale di emettere sentenze costitutive, ossia sentenze che abbiano la forza di modificare la preesistente situazione giuridica — come fa, nella sostanza, la sentenza impugnata in violazione dell'art. 101, Cost., in relazione all'art. 2908, c.c., che ridonda in lesione delle attribuzioni statutariamente riservate al Consiglio — occorre che vi sia una specifica disposizione di legge attributiva al giudice di tale potere conformativo: ma di una simile attribuzione, come si è detto, non vi è traccia nell'ordinamento sardo.

Da quanto svolto, deriva inoltre la lesione delle attribuzioni regionali, con riferimento all'autonomia regolamentare del Consiglio regionale della Sardegna, quale risulta codificata dall'art. 19 dello Statuto (nonché dell'art. 17 del regolamento consiliare e dell'art. 15 del regolamento della Giunta delle elezioni), che individua l'unica modalità ammissibile ai fini della decadenza del consigliere incompatibile.

Per di più, la Corte d'Appello ha ritenuto il Consiglio regionale della Sardegna organo non legittimato a contraddire nel giudizio sia di primo che di secondo grado. Si tratta dunque di un'ulteriore violazione delle attribuzioni consiliari — che assume naturalmente carattere del tutto subordinato nella prospettazione della Regione ricorrente — atteso che la negazione, in capo al Consiglio regionale, del diritto di azione in materia di incompatibilità e decadenza dei propri consiglieri, non può che tradursi in conseguente menomazione della relativa prerogativa costituzionale.

2. — A questa difesa è noto, secondo quanto è stato sopra ricordato, lo schema, che talvolta sembra adottato nelle pronunzie della Corte, del carattere pretesamente chiuso ed enumerato che avrebbero le garanzie di cui dispongono in via costituzionale le assemblee regionali.

A riguardo — ferme restando le argomentazioni di cui al punto precedente, relative alla specifica ricostruzione dell'ordinamento costituzionale sardo — occorre nondimeno avanzare un duplice ordine di considerazioni.

La prima considerazione è che non sembra che tale schema, a parte ogni altra notazione critica, possa comunque escludere la operatività in favore delle assemblee regionali di una garanzia che — come quella di cui si parla, prescindendo dunque da altre ipotesi di autodichia, e segnatamente da quella concernente i rapporti con i dipendenti — costituisce un requisito minimo ed indispensabile ai fini della tutela degli organi rappresentativi da interferenze e condizionamenti esterni: è indubitabile difatti che il sindacato giurisdizionale in materia di incompatibilità sarebbe suscettibile di incidere in via diretta sulla composizione e sugli stessi *interna corporis* dell'organo assembleare.

Detto in altre parole, nella tradizione costituzionale italiana quello che si trae dall'art. 66 Cost. è un principio di natura istituzionale che, indipendentemente da apposite codificazioni, è destinato ad assistere gli organi che, come i Consigli regionali, siano qualificati dalla loro natura politico rappresentativa e dalla titolarità di funzione legislativa e di indirizzo (dovendo restare ovviamente ininfluenti, da questa angolazione, il dato puramente quantitativo, ma non qualitativo, della circoscritta efficacia territoriale dei relativi atti).

D'altro canto, la Corte ha già mostrato di voler dare l'adeguato risalto al valore della tutela della autonomia e della indipendenza degli organi rappresentativi regionali, muovendo proprio da un criterio di parallelismo con la posizione del Parlamento e con i principi costituzionali, scritti o non scritti, che sono preordinati a presidiare detta posizione (*cf.*, tra le altre, sentenza n. 143 del 1968 in tema di sottrazione a riscontri esterni delle spese operate per il funzionamento del Consiglio regionale; sentenza n. 382 del 1998, in tema di insindacabilità dei consiglieri regionali anche al di là degli atti tipici posti in essere; sentenza n. 392 del 1999, in tema di autonomia contabile del Consiglio rispetto alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo il principio consuetudinario operante in materia per le assemblee parlamentari).

Per di più, è da rimarcare che nel caso specifico della incompatibilità tra la carica di consigliere e di parlamentare, si tratta di ipotesi che investe ad un tempo sia le Camere che le Assemblee regionali: sicché — sempre per quanto riguarda tale fattispecie — sembra plausibile postulare che la materia richieda dal punto di vista costituzionale un trattamento giuridico omogeneo (ossia quello della insindacabilità delle relative decisioni assembleari) e che tale omogeneità sia voluta dal sistema, anche in considerazione delle possibili interferenze che nell'autonomia decisionale delle stesse Camere potrebbero derivare dal sindacato giurisdizionale sulle determinazioni regionali.

A ciò si aggiunge l'incidenza che non può non avere sul tema in esame la riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge cost. n. 3 del 2001 (applicabile nei sensi di cui all'art. 10 della legge medesima alle Regioni a Statuto speciale), assunta sia nella sua *ratio* complessiva, ufficializzata mediante le nuove formulazioni dell'art. 114 Cost., volta a rendere incontrovertibile la consistenza autenticamente politica dell'autonomia regionale e della funzione legislativa in cui essa si esprime in via prioritaria, sia negli specifici aspetti in cui la stessa si manifesta (l'inversione del criterio del riparto delle materie tra Stato e Regioni, la caduta del controllo preventivo sulle leggi regionali, nonché l'esclusione di una potenzialità di condizionamento innominato da parte dell'interesse nazionale, ecc.).

Si è dunque in presenza di uno scenario costituzionale davanti al quale non suonerebbero più persuasivi i fattori a suo tempo adottati allo scopo di disconoscere talune prerogative a favore delle Assemblee regionali (*cf.*, l'antica sentenza n. 66/1964): ciò almeno con riguardo a quella fatta valere nel presente ricorso che — per quanto

spiaccia ripetersi — tocca proprio l'essenza del ruolo assolto dagli organi rappresentativi regionali, naturalmente nella differenza dei compiti rispettivamente giocati nel complessivo sistema delle assemblee elettive in cui si articola il nostro attuale assetto istituzionale.

Ne discende, pertanto, anche sotto tale aspetto la conferma della attribuzione costituzionale in via esclusiva ai Consigli della guarentigia in tema di incompatibilità racchiusa nell'art. 122 Cost., secondo l'interpretazione che è resa ineludibile alla luce del nuovo assetto costituzionale.

P. Q. M.

La Regione Sardegna, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta, ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte d'Appello di Cagliari, statuire in materia di incompatibilità e decadenza dalla carica di un Consigliere regionale sardo, dichiarando la relativa attribuzione di esclusiva spettanza della Regione, e per essa del Consiglio regionale; per l'effetto voglia annullare la menzionata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 165/2002 e confermare la delibera del Consiglio regionale della Sardegna in data 31 maggio 2001.

Roma, addì 12 luglio 2002

PROF. AVV. Roberto NANIA

02C0817

N. 369

*Ordinanza del 7 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Amato Fabio*

Processo penale - Richiesta di giudizio abbreviato - Rigetto da parte del giudice per l'udienza preliminare - Sindacabilità da parte del giudice del dibattimento - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto da parte del G.I.P. della richiesta di applicazione della pena - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 81/1991, 23/1992 e 54/2002.

- Cod. proc. pen., artt. 438, 441 e 442.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza, ex art. 134 Cost. e 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87.

Premesso che: il difensore dell'imputato, in sede di questioni preliminari, riferiva che il suo assistito aveva chiesto all'udienza preliminare il giudizio abbreviato, condizionato all'espletamento di una formale ricognizione di persona;

precisava che tale mezzo istruttorio era essenziale ai fini del decidere, in quanto la responsabilità dell'imputato era accertabile solo in base al riconoscimento dello stesso da parte della persona offesa;

eccepiva che, nel corso delle indagini preliminari, la parte lesa aveva riconosciuto l'imputato come autore della rapina subita, dapprima esaminando informalmente tre album fotografici mostratigli dai Carabinieri e, successivamente, con atto di ricognizione delegato dal p.m. ai Carabinieri, atto che veniva effettuato senza le formalità e le garanzie di cui agli artt. 213 e ss. c.p.p. e con modalità tali da non garantirne la genuinità;

il g.u.p., con ordinanza a verbale d'udienza in data 25 gennaio 2002, rigettava la richiesta ritenendo «che l'integrazione probatoria richiesta dal difensore di Amato Fabio non risulta necessaria ai fini della decisione, atteso quanto già contenuto negli atti del p.m. ed incompatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento»;

il difensore, quindi, chiedeva a questo tribunale in via principale di ammettere l'imputato al giudizio abbreviato condizionato alla ricognizione formale di persona, qualora i giudici ritenessero che ciò fosse ammissibile in base alla normativa vigente, e, in caso di rigetto della richiesta, sollevava questione di legittimità costitu-

zionale degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa rinnovare la medesima richiesta di giudizio abbreviato, già proposta al g.u.p. e da questi rigettata;

O S S E R V A

La decisione del g.u.p. di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato non è allo stato sindacabile da alcun organo giurisdizionale, in quanto nessuna disposizione normativa lo prevede.

In particolare, mentre in caso di rilevata nullità del decreto che dispone il giudizio o degli atti prodromici allo stesso, il giudice del dibattimento può dichiarare la nullità e determinare una regressione del procedimento (art. 185 c.p.p.), nessuna norma consente specificamente al giudice del dibattimento di valutare nel merito la fondatezza o meno della decisione del g.u.p. sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato.

Nel caso di rigetto da parte del g.u.p. di richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, la Corte di cassazione afferma con giurisprudenza costante che il provvedimento è illegittimo o abnorme, in quanto in tal caso l'ammissione al rito è un atto dovuto e non discrezionale e che, quindi, sarebbe configurabile il cd. «conflitto analogo» di cui al 2° comma dell'art. 28 c.p.p. (Cass., Sez. 1^a, n. 1405/2001; Sez. 1^a, n. 30276/2001; Sez. 1^a, n. 958/2001; Sez. 1^a, n. 39157/2001).

La strada del «conflitto analogo» non si ritiene percorribile nel caso di rigetto di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, proprio perché, allo stato della normativa, il giudice del dibattimento non ha il potere di effettuare una rivalutazione nel merito della decisione del g.u.p.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 54 del 2002, ha rilevato che, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479/1999, il giudizio abbreviato non si fonda più sul consenso delle parti, ma viene instaurato sulla base della mera richiesta dell'imputato, con facoltà del g.u.p. di integrare il quadro probatorio necessario ai fini della decisione. Pertanto, è stato abbandonato il parametro della «definibilità allo stato degli atti» ed al g.u.p. è consentita una valutazione dell'ammissibilità della richiesta soltanto nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia subordinata ad una integrazione probatoria.

L'art. 438, comma 5, c.p.p. individua i presupposti della valutazione «nella necessità di assumere la prova ai fini della decisione e nella sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili».

Nell'ambito di tale contesto normativo, la Corte costituzionale ha ritenuto non più praticabile l'applicazione della riduzione della pena di cui all'art. 442 c.p.p. all'esito del dibattimento (applicazione introdotta dalla sentenza n. 23/1992) nel caso di ingiustificato rigetto della richiesta del rito da parte del g.u.p., poiché attualmente non è più richiesta la valutazione circa la definibilità del processo allo stato degli atti, ma solo circa la necessità dell'integrazione probatoria ai fini della decisione e la sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento.

La Corte, nella sentenza succitata, ha concluso sostenendo che allo stato attuale al g.u.p. è rimessa «una valutazione alla stregua di un parametro molto più circoscritto, il cui eventuale riesame non deve più necessariamente essere collocato all'esito del dibattimento».

Già nel 1991 era stata sollevata questione di costituzionalità degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. sul presupposto che «i principi di coerenza e ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.) e di tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) dell'imputato contro un provvedimento (di natura processuale) che disconosce un suo diritto, imporrebbero... di affidare al giudice del dibattimento il riesame del provvedimento negativo del g.i.p.» (Corte d'assise, Genova, 29 marzo 1991).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 23 del 92, ha ritenuto fondata la questione, richiamando la precedente sentenza n. 81/1991. In tale ultima decisione la Corte costituzionale aveva rilevato che, poiché l'applicazione del rito abbreviato comportava una riduzione di pena per l'imputato, l'organo competente ad applicare tale riduzione dovesse essere il giudice del dibattimento, non potendo «il controllo sulla motivazione del diniego (del p.m.) ... trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, ... venire affidato al giudice preposto ad essa perché ciò significherebbe adottare un rito speciale contro la determinazione del p.m.».

Con la sentenza n. 23 del 1992, la Corte costituzionale afferma che «pur dovendosi considerare la diversità del caso oggetto della questione in esame, rispetto a quello che ha dato origine alla precedente dichiarazione di

legittimità costituzionale ... tuttavia è da rilevare che nel precedente giudizio, alla pari che in quello già deciso, viene in discussione un profilo che ha conseguenze di carattere sostanziale, perché dall'ammissione al rito abbreviato deriva la possibilità per l'imputato di fruire di una consistente riduzione della pena.

È per questa stessa ragione che — come nel caso di conflitto tra imputato e p.m. circa l'ammissibilità del rito abbreviato, in cui la Corte ha ritenuto che la controversia sulla pretesa dell'imputato non potesse essere definita all'interno dell'udienza preliminare — deve ritenersi che, qualora, nonostante l'adesione del p.m., la pretesa stessa non venga soddisfatta dal g.i.p., non possa spettare a questi l'ultima parola in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilità di controllo, incide sulla misura della pena ... E poiché sono in gioco apprezzamenti che producono conseguenze sull'entità della pena, risulta lesiva della relativa posizione sostanziale dell'imputato l'attribuzione, in via esclusiva, al g.i.p. del potere di definire in senso negativo il giudizio su di essi, senza alcun controllo al riguardo. Dato che nessuna disposizione del codice (situazione ricorrente anche nella fattispecie, oggetto della presente ordinanza di rimessione) ... consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del g.i.p. contraria all'adozione del rito abbreviato, sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilità allo stato degli atti (ed a maggior ragione in relazione alla sussistenza dei più circoscritti parametri oggi da valutare per l'ammissione del giudizio abbreviato condizionato), limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale».

Proprio in base a quanto sopra riportato, ossia ai principi espressi dalla stessa Corte costituzionale nelle sentenze n. 54/2002, 81/1991 e 23/1992, si ritiene che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa dell'imputato, sia non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Con specifico riferimento all'art. 3 della Cost. non appare giustificata la disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di dissenso da parte del p.m. o di rigetto da parte del g.i.p. della richiesta di applicazione della pena, caso nel quale l'imputato può riproporre l'istanza al giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 448 c.p.p. Infatti si tratta in entrambi i casi di procedimenti alternativi, rimessi alla disponibilità delle parti; inoltre il rito abbreviato è esperibile in base alla sola richiesta dell'imputato. Con riferimento all'art. 24 della Cost. l'insindacabilità del provvedimento di rigetto da parte del g.u.p. della richiesta di giudizio abbreviato condizionato lede il diritto di difesa dell'imputato, poiché l'ingiustificato diniego comporta per l'imputato effetti sostanziali pregiudizievoli, consistenti nell'omessa riduzione della pena, prevista per legge.

La questione sollevata è altresì rilevante, in quanto questo tribunale deve decidere sulla richiesta preliminare del difensore di ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato, a seguito del provvedimento di rigetto adottato dal g.u.p. nel corso dell'udienza preliminare.

L'atto istruttorio richiesto è rilevante nel presente procedimento poiché le modalità dell'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari sono state tali da non garantire la genuinità dell'atto istruttorio, come risulta dall'esame del fascicolo fotografico prodotto dalla difesa con il consenso del p.m. (le fotografie n. 4, 8, 9 e 10 sono state rinumerate a penna, circostanza che potrebbe aver condizionato la parte offesa nell'individuazione).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, Cost. e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24, Cost. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda la Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, 7 maggio 2002

IL PRESIDENTE: Roberto MICARA

02C0819

N. 370

Ordinanza del 27 marzo 2002 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento civile vertente tra Paratore Irene Carmela ed altro e S.I.A.D. S.p.a. (oggi Aurora Assicurazioni S.p.a) ed altri

Procedimento civile - Interruzione, estinzione e riassunzione del processo - Interruzione per morte o perdita di capacità della parte costituita (in specie, per fusione di società mediante incorporazione in altra) - Termine per la riassunzione - Decorrenza dalla data di dichiarazione dell'evento interruttivo - Mancata previsione, nell'ipotesi di dubbio o controversia circa la dichiarazione di interruzione del processo che comporti decisione riservata da parte del giudice, della decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento adottato dal giudice - Contrasto con parametri costituzionali solo numericamente indicati.

- Codice di procedura civile, art. 300, comma secondo, e 305.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n. 606/95 del R.G. e vertente tra Paratore Irene Carmela e Paratore Alberto, con gli avv.ti Antonio Strangi e Francesco Munafò, attori;

Contro:

S.I.A.D. S.p.a., oggi Aurora Assicurazioni S.p.a., convenuta; coll'avv. Corrado Martelli;
Alessandro Luigi, convenuto, coll'avv. Francesco Aurelio Collemi;
Biondo Antonino, convenuto, coll'avv. Luigi Autru Ryolo;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 gennaio 2002;

Considerato che all'udienza del 13 ottobre 1999 il G.I., nel contrasto tra le parti circa la dichiarazione di interruzione del processo; riservava la decisione con la concessione del termine di giorni venti per il deposito di note; che a seguito di mero disguido di cancelleria, il fascicolo veniva consegnato al G.I., anzi da questi reperito in una cartepa contenente altri fascicoli relativi a cause assegnate a sentenza, con notevole ritardo; che, comunque, la riserva veniva sciolta con ordinanza del 3 aprile 2000, in pari data depositata in Cancelleria con la quale il processo veniva dichiarato interrotto; che detta ordinanza veniva comunicata al procuratore degli attori il 17 aprile 2000 ed agli altri procuratori delle parti costituite in date 12 aprile/20 aprile 2000; che il processo veniva riassunto con atto del 9 maggio 2000, in pari data depositato in cancelleria, ed in una al decreto di cassazione di udienza notificato a mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 8231 in data 11 luglio 2000; che la S.p.a. Aurora Assicurazioni ed il convenuto Alessandro Luigi, costituendosi in giudizio, eccepivano la estinzione del processo perché riassunto oltre il termine perentorio di mesi sei dal giorno in cui (13 ottobre 1999) è stata resa la dichiarazione che la SIAD S.p.a. era stata incorporata della Aurora S.p.a. con atto di fusione del 9 dicembre 1998; che gli attori, tra l'altro, coi propri atti difensivi eccepivano la incostituzionalità degli artt. 300, secondo comma, e 305 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nell'ipotesi di dubbio o di controversia in merito alla dichiarazione di interruzione del processo che comporta decisione riservata da parte del giudice, il termine deve decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento adottato dal giudice stesso e non dal momento della dichiarazione dell'evento in udienza;

Ritenuto che la questione di illegittimità costituzionale, siccome sollevata dagli attori, non è manifestamente infondata;

Ritenuto che il processo va rimesso alla Corte perché emetta pronuncia in ordine alla sollevata questione;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 300, comma 2, e 305 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone che a cura della cancelleria gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale per l'adozione della pronuncia di sua competenza.

Barcellona Pozzo di Gotto, addì 27 marzo 2002.

Il G.O.A.: PARATORE

02C0820

N. 371

Ordinanza del 1° marzo 2002 emessa dal Tribunale - sez. per il riesame di Palermo
sulla richiesta proposta da Coniglio Maria

Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Obbligatorietà in caso di precedenti penali per evasione - Possibilità per il giudice di concedere la misura degli arresti domiciliari qualora ritenga siffatta misura adeguata a prevenire la reiterazione del reato e proporzionata all'entità dello stesso - Esclusione - Lamentata automaticità della misura cautelare - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di garanzia giurisdizionale per le misure incidenti sulla libertà personale, nonché sul principio di tutela della salute.

- Cod. proc. pen., art. 284, comma 5-bis.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 32.

IL TRIBUNALE

Vista la richiesta di riesame proposta dall'avv. Giuseppe Inzerillo nell'interesse di Coniglio Maria nata a Palermo il 12 settembre 1975; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, sez. III penale, in composizione monocratica in data 13 febbraio 2002;

Udito il relatore all'udienza camerale del 20 febbraio 2002;
Sciogliendo la riserva assunta all'esito della discussione;
Ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 309, comma 7, c.p.p.;
Esaminati gli atti ritualmente inviati dall'a.g. procedente;
Ritenuta l'ammissibilità del gravame;
Ha pronunciato la seguente ordinanza

1. — Con ordinanza del 13 febbraio 2002 il Tribunale di Palermo, sez. III penale (in composizione monocratica), ha applicato a Maria Coniglio la misura cautelare personale della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di furto aggravato, e dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa specifica.

Quanto alla scelta della misura da applicare, la custodia in carcere è stata ritenuta l'unica idonea a presidiare l'anzidetta esigenza, pur a fronte della richiesta difensiva (formulata in sede di convalida dell'arresto in flagranza) di concessione degli arresti domiciliari, considerato che i precedenti penali dell'imputata per il delitto di evasione assumono carattere impeditivo, ai sensi dell'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., rispetto alla concessione della meno afflittiva misura della custodia domiciliare.

Avverso tale ordinanza il difensore dell'imputata ha proposto richiesta di riesame a questo tribunale, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., chiedendo la caducazione e in subordine la riforma del provvedimento gravato.

Il difensore non contesta, nei motivi di impugnazione, l'esistenza del *fumus commissi delicti* a carico della propria assistita per il reato contestatole, né pone questione alcuna circa la sussistenza del *periculum libertatis* ritenuto dal primo giudice, ma deduce unicamente la violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza nella scelta della misura, sanciti dall'art. 275, commi primo e secondo, del codice di rito penale, nonché il contrasto tra la disposizione posta a fondamento della motivazione della scelta della misura carceraria (art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen.), e gli articoli 3 e 101 della Costituzione, atteso che «l'automatismo derivante dall'obbligatoria applicazione dell'art. 284, comma 5-bis, c.p.p., che non consente al giudice della cautela di concedere gli arresti domiciliari, ancorché ritenga siffatta misura adeguata a prevenire la reiterazione del reato e, comunque, proporzionata all'entità del fatto commesso, obbligandolo ad infliggere la custodia cautelare in carcere al solo ricorrere di precedenti penali per il reato di evasione, costituisce un *vulnus* alla libertà di apprezzamento del giudice dei requisiti di proporzionalità ed adeguatezza, individuati dall'art. 276 c.p.p., in palese contrasto con i principi costituzionali degli artt. 3 e 101 Cost.» (pag. 3 della richiesta di riesame).

Deduce inoltre la difesa che «la mancata adozione di un regime cautelare modulato in ragione delle esigenze di salute dell'imputata, tossicodipendente ed affetta da H.I.V., ponendosi in contrasto con il dettato di cui all'art. 32 Cost., subordina la tutela delle stesse ad interessi certamente subvalenti ed estranei al fatto che di volta in volta viene in considerazione, essendo ugualmente precluso al giudice, quand'anche ritenesse le condizioni di salute dell'imputato incompatibili con lo stato di detenzione, l'adozione del regime degli arresti domiciliari se l'imputato è stato condannato nel quinquennio precedente per il reato di evasione» (pag. 4 della richiesta di riesame).

2. — Osserva preliminarmente il collegio che, nonostante la specificità dei richiamati motivi di impugnazione, la natura totalmente devolutiva del giudizio di riesame, il cui ambito cognitorio non è delimitato dai motivi di gravame, impone al collegio, tanto ai fini dell'emissione di un provvedimento decisorio definitivo del giudizio, che in punto di valutazione della rilevanza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, una verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di cautela di cui si chiede la revoca.

Quanto al *fumus commissi delicti*, appare preclusiva rispetto ad un sindacato nel merito da parte di questo tribunale l'intervenuta sentenza di applicazione della pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. a carico dell'imputata per il fatto costituente titolo di reato nel procedimento cautelare *de quo*

La Corte costituzionale, con la sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha infatti dichiarato la parziale illegittimità degli artt. 309 e 310 c.p.p., nella parte in cui non consentono la rivalutazione dei sufficienti indizi di colpevolezza dopo il rinvio a giudizio, ma ha comunque fatto salva la preclusione derivante dall'intervento di una sentenza di condanna.

Nella sentenza n. 6825 del 4 dicembre 1997 - 28 gennaio 1998, Vincenti, la I sezione della Corte di cassazione ha ulteriormente precisato che «In tema di misure cautelari personali, la rivalutazione del quadro indiziario e consentita anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, ma non più dopo l'intervento di una decisione assorbente sul merito emessa dal giudice della cognizione, con la quale non potrebbe confliggere, per evidenti ragioni di certezza e di razionalità del sistema, l'apprezzamento, eventualmente diverso, del giudice del procedimento incidentale *de libertate*.

Non pare dubbio al collegio che la sentenza di applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., abbia — sotto il profilo in esame — la medesima efficacia preclusiva: sia in forza dell'espressa equiparazione normativa di cui all'art. 445, primo comma, ultima parte, cod. proc. pen., che non risulta derogata nel caso di specie; sia — sotto il profilo sostanziale — in considerazione della natura della delibazione rimessa al giudice che applica la pena, il cui onere motivatorio, pur strutturato «in negativo», non può prescindere dalle «prove della responsabilità» (Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 1990, n. 313), tanto che si spinge alla valutazione della congruità della pena proposta rispetto ad un fatto di reato la cui sussistenza è evidentemente presupposto implicito di tale valutazione di congruità.

Pertanto, alla luce degli indicati principi di diritto affermati dalla giurisprudenza, nel presente giudizio di riesame una nuova valutazione del *fumus commissi delicti* è — prima ancora che incontestata nel merito — preclusa in rito dall'emissione della sentenza conclusiva del primo grado del giudizio di merito.

3. — Sul piano dei *pericula libertatis* va anzitutto rilevato che i plurimi precedenti penali — anche specifici — dell'imputata consentono di condividere il giudizio prognostico ritenuto dal primo giudice, nel senso dell'esistenza di un concreto ed attuale pericolo che l'odierna richiedente commetta delitti della stessa specie, ove non fosse a misura cautelare personale coercitiva.

4. — Il successivo passaggio del sindacato di questo tribunale riguarda la (congruità della) scelta della misura applicata dal primo giudice.

Osserva il collegio come la motivazione, sul punto, del provvedimento gravato, risulti dalla integrazione autografa, da parte dell'estensore, di un modulo prestampato di ordinanza applicativa di misure di cautela personale; in particolare il primo giudice, dopo aver cancellato la parte di motivazione (predisposta nel modulo) relativa alla riscontrata proporzionalità della misura carceraria al fatto ed alla pena, ha aggiunto di proprio pugno il richiamo all'effetto preclusivo, rispetto alla concessione degli arresti domiciliari, del citato art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Secondo le tradizionali regole ermeneutiche, l'indicato dato testuale è espressivo della convinzione del primo giudice circa la sproporzione tra la misura della custodia in carcere ed il reato di furto punito con una pena di quattro mesi di reclusione (ché altrimenti l'estensore non avrebbe cancellato la contraria affermazione già predisposta nel modulo utilizzato per la redazione del provvedimento), e ciononostante della necessità di applicare detta misura, evidentemente sproporzionata per eccesso, stante la inapplicabilità della meno afflittiva misura di custodia domiciliare per effetto del precedente per evasione.

Al di là della ricostruzione delle ragioni del giudizio posto a fondamento del provvedimento gravato, comunque propedeutica rispetto al sindacato sulla congruità dello stesso, questo collegio ritiene, nel merito, di esprimere valutazioni di identico tenore.

La ravvisata esigenza specialpreventiva, infatti, ben può essere tutelata con la misura degli arresti domiciliari, che se in assoluto può apparire eccessiva per prevenire il reato di furto, nel caso concreto è invece l'unica idonea, giacché i plurimi precedenti penali dell'imputata per il medesimo reato (furto) denotano come il rilevato pericolo sia di tale intensità da non poter essere adeguatamente fronteggiato con obblighi non custodiali.

Se, però, misure meno afflittive appaiono inidonee a prevenire il *periculum*, la più afflittiva misura applicata (custodia cautelare in carcere), certamente idonea, è sproporzionata per eccesso sia rispetto alla gravità del fatto accertato, sia rispetto alla pena per esso applicata.

Cionondimeno, questo tribunale non può procedere alla riforma del provvedimento impugnato, nel senso della sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, che alla luce di quanto esposto sarebbe imposta dall'art. 275, secondo comma, cod. proc. pen., essendo tale opzione preclusa dalla medesima disposizione che ha vincolato il primo giudice all'applicazione di una misura ritenuta (dallo stesso giudice) non proporzionata.

5. — L'alternativa all'applicazione di una disposizione legislativa concretamente lesiva del principio di proporzionalità è data dallo scrutinio della legittimità costituzionale della disposizione medesima.

Ritiene pertanto il collegio che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa non sia manifestamente infondata, ancorché vada diversamente individuato il parametro.

La disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita — art. 284, comma 5-*bis*, cod. proc. pen. — è stata inserita nel codice di rito penale dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4), ed è stata successivamente modificata dall'art. 5 dalla legge 26 marzo 2001, n. 4.

In sede di commento a tale ultima modifica, che ha prodotto il testo attualmente vigente, la dottrina aveva rilevato come il legislatore avesse codificato, nelle forme del meccanismo presuntivo *iusuris et de iure*, una valutazione di inidoneità cautelare della misura degli arresti domiciliari per ipotesi che la giurisprudenza aveva già ritenuto rilevanti ai fini dell'applicazione della custodia domiciliare in luogo di quella carceraria, giudicando la condotta di evasione un elemento inequivocabilmente sintomatico della pericolosità dell'imputato nella prospettiva del rispetto volontario degli obblighi connessi a detta misura.

L'attuale formulazione della disposizione, caratterizzandosi per l'aggiunta al testo originario dell'avverbio «comunque», non lascia spazio ad una interpretazione in qualche modo tesa a salvaguardare un pur minimo spazio di valutazione discrezionale che, in sede giurisdizionale (e dunque, avuto riguardo al fatto concreto), consenta di superare in qualche modo la rigida presunzione legislativa (ciò che impedisce a questo collegio di operare una esegesi della disposizione medesima compatibile con il dettato costituzionale, si da evitare di sollevare l'incidente di costituzionalità).

La stessa dottrina rilevava altresì come il riferimento alla precedente condanna per evasione riportata nel quinquennio dall'imputato, quale fatto legittimante l'operatività della richiamata presunzione assoluta, non fosse accompagnato dall'indicazione del carattere della sentenza di condanna, se definitiva o meno: con la conseguenza, nel primo caso, che qui viene in considerazione (essendo stata applicata all'imputata la pena di mesi due e giorni ventisette, e poi — in continuazione — di ulteriori giorni sei, di reclusione per due episodi avvenuti lo stesso giorno, con sentenze ormai definitive), di ancorare una prognosi di inadeguatezza presunta ad un fatto verosimilmente risalente e, dunque, in concreto privo di utilità — anzi, fuorviante, per una valutazione della idoneità attuale della misura.

6. — Ciononostante, il collegio non ritiene di condividere l'assunto difensivo incentrato sulla pretesa violazione, ad opera della disposizione in esame, della disposizione costituzionale che garantirebbe il principio del libero convincimento del giudice.

Il legislatore, infatti, ben può, nell'esercizio della sua discrezionalità, porre al giudice canoni legali di valutazione più o meno intensi, senza che ciò implichi di per se una lesione delle prerogative costituzionali della giurisdizione (*rectius*: del principio del libero convincimento del giudice).

Si pensi, nella materia in esame, alla presunzione legale di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere posta dall'art. 275, terzo comma, del codice di rito, in relazione ad alcuni specifici titoli di reato (delimitazione che, come meglio si dirà, ha l'effetto di consentire a tale presunzione di dettare una disciplina che comunque operi all'interno di un rapporto di proporzionalità tra misura da applicare e fatto costituente il presupposto per l'applicazione della stessa).

Il limite è però dato dall'esigenza che il vincolo legale alla valutazione che si compie in sede giurisdizionale sia conforme a ragionevolezza: nozione, quest'ultima, intesa sia nella suo significato di proporzionalità delle scelte conseguenti, che sotto il profilo della attitudine a provocare una irragionevole parificazione di situazioni differenti.

Per tale ragione ritiene il collegio che il parametro della questione in esame debba essere individuato negli artt. 3 e 13 della Costituzione, sotto un duplice profilo.

7. — In primo luogo, quanto alla disciplina costituzionale dei limiti legalmente opponibili all'esercizio della libertà personale, la disposizione in esame, determinando l'applicazione di una misura di cautela personale coercitiva sproporzionata rispetto alla gravità della condotta ed al suo trattamento sanzionatorio, comporta una compressione della libertà personale dell'imputato (sotto il profilo del grado di afflittività della misura e, dunque, del grado di privazione dello *status libertatis*) non bilanciata da una ragionevole giustificazione.

In particolare, non delimitando in alcun modo i titoli di reato sottoponibili al regime presuntivo, si finisce coll'equiparare irragionevolmente (il trattamento giuridico di) situazioni profondamente diverse.

Si noti che l'odierna imputata, condannata a pena detentiva di quattro mesi per furto, soggiace al medesimo regime, sotto il profilo della scelta della misura da applicare, previsto per gli indagati ed imputati del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso.

Invero, pur nella diversità strutturale delle relative disposizioni (l'art. 275, terzo comma, pone una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere che esclude l'applicabilità di altre misure; la disposizione in esame pone una presunzione assoluta di inadeguatezza degli arresti domiciliari), la circostanza che nel secondo caso manchi del tutto una delimitazione dei reati cui applicare lo speciale regime presuntivo, determina la sottoposizione al medesimo risultato (l'applicazione della misura carceraria) pur in presenza di presupposti sostanziali, afferenti la gravità del fatto e l'entità della pena, assai diversi.

Se si ha riguardo alla strumentalità della misura di cautela rispetto al contenuto della decisione di merito (e, dunque, alla pena ritenuta in sentenza, a sua volta espressiva della gravità del fatto), emerge l'irragionevolezza della compressione cautelare dello *status libertatis* del tutto svincolata da un legame di proporzionalità con la gravità del fatto e con l'entità della pena prevista od irrogata per il fatto medesimo.

Il rapporto di proporzionalità deve infatti correre tra la misura cautelare ed il fatto costituente oggetto del giudizio cautelato: non già, dunque, tra la forma di coercizione ed altro fatto di reato, estraneo all'oggetto del giudizio di cognizione e di quello incidentale *de libertate*, ed evocato unicamente quale parametro di una valutazione prognostica (presuntiva).

Si noti, poi, che la disposizione in esame non preclude l'applicazione di misure meno afflittive, né di quella — più afflittiva — carceraria.

La conseguenza di siffatta formulazione è dunque che, in un caso come quello in esame, il giudice è costretto a scegliere fra l'applicazione di una misura idonea, ma sproporzionata (come ha fatto il primo giudice nel provvedimento gravato), e l'applicazione di una misura inidonea, ma proporzionata (come avverrebbe se, per superare il divieto legale, si applicassero all'imputata obblighi non custodiali: soluzione che la dottrina ammette, pur se apparentemente preclusa dalla collocazione sistematica della disposizione in esame, come unica interpretazione possibile per salvare la già precaria ragionevolezza della disposizione medesima).

In entrambi i casi, la preclusione di (una decisione giurisdizionale conseguente ad) un bilanciamento in concreto conduce ad una soluzione irragionevole, che necessariamente sacrifica (inevitabilmente ed inutilmente) uno dei valori in conflitto, che invece potrebbero essere entrambi bilanciati ove si consentisse al giudice di decidere la misura applicabile secondo gli ordinari parametri legali di proporzionalità e di adeguatezza (art. 275, commi primo e secondo, cod. proc. pen.).

La causa di un siffatto limite, insuperabile in via interpretativa, risiede nel fatto che al giudice è negata la delega di bilanciamento in concreto, normalmente rimessa — a garanzia della ragionevolezza della disciplina — al soggetto chiamato ad applicare la legge, sia egli il giudice (Corte costituzionale, sentenza n. 100 del 1981) o l'amministrazione (Corte costituzionale, sentenza n. 388/1992).

L'impossibilità, per il legislatore, di disciplinare tutte le mutevoli situazioni di fatto e di graduare in astratto e in anticipo le «limitazioni poste all'esercizio dei diritti», è un'affermazione contenuta in una giurisprudenza costituzionale (sentenze 2/1956 e 121/1957) definita «storica» dalla dottrina, che ha pure rilevato come il limite intrinseco alla «condizione esistenziale del legislatore», rappresentato dalla «non raggiungibile varietà del concreto» (sentenza 644/1988), non può non riflettersi sul modo di operare del giudizio di legittimità: non si tratta di sovvertire, nel merito, la relazione posta dal legislatore tra gli interessi antagonisti, ma piuttosto di sostituire la regola legale censurata con una diversa regola (non creativa di un diverso ordine di valori, ma) attributiva della competenza — altrimenti esclusa dalla presunzione — ad attuare la legge.

Come ha osservato la dottrina, il percorso della giurisprudenza costituzionale in tema di bilanciamento «in concreto» o «differito», quale garanzia di ragionevolezza, oscilla tra sentenze di accoglimento, e decisioni contenenti letture adeguate delle disposizioni censurate.

Nel caso in esame la perentorietà del dato testuale, conseguente anche al rafforzamento in tal senso operato dalla richiamata modifica, non lascia alcuno spazio ad una soluzione in via interpretativa dell'irragionevole stallo cui conduce la rigidità della presunzione legale.

La Corte costituzionale ha del resto censurato, proprio sotto l'indicato profilo della irragionevolezza dell'automatismo legale — ancorché in relazione al (parzialmente) diverso parametro che in quel caso veniva in considerazione —, l'analoga disposizione che sanciva la sospensione automatica della detenzione domiciliare in conseguenza di una semplice denuncia per il reato di evasione a carico dell'imputato, senza che il magistrato di sorveglianza potesse delibare la fondatezza della denuncia medesima, e — soprattutto — senza che potesse bilanciare le esigenze connesse a tale sopravvenienza rispetto a quelle poste a fondamento della concessione del beneficio, di natura «umanitaria ed assistenziale», nonché rispetto alle condizioni di salute (parametro che, come si dirà, viene in considerazione anche in questo caso) del condannato (sentenza 173 del 1997).

8. — Da altra angolazione (costituente, peraltro, un differente aspetto del medesimo problema), può affermarsi che non appare rispettata, dalla disposizione in esame, la garanzia della riserva di giurisdizione in materia di privazione della libertà personale.

Il significato di tale riserva non è, infatti, unicamente quello di escludere l'intervento di altri poteri dello Stato dalla competenza ad emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma è altresì quello di assicurare che nella concreta applicazione della disciplina legislativa che regola le restrizioni dello *status libertatis* si compia una valutazione relativa all'accertamento della effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti le restrizioni medesime.

Così come, da autorevole dottrina, la riserva di amministrazione è configurata come riserva di procedimento amministrativo, e dunque come necessità che determinati atti siano preceduti dall'acquisizione di fatti ed interessi (essendo la procedimentalizzazione, così intesa, garanzia di ragionevolezza dell'agire del pubblico potere), allo stesso modo può affermarsi che la riserva di giurisdizione, specie in materia di restrizioni della libertà personale, non possa e non debba essere intesa come mera riserva di competenza formale ad emettere provvedimenti dal contenuto predeterminato per legge, senza possibilità alcuna di riempire tale contenuto attraverso una valutazione concreta e sostanziale dei fatti e degli interessi, dovendo essere piuttosto intesa come riserva di procedimento giurisdizionale, nel quale il giudice possa acquisire i fatti e gli interessi rilevanti per la decisione, eventualmente orientata — ma non rigidamente predefinita — da parametri legali.

Già nella sentenza n. 11 del 1956 la Corte costituzionale chiariva che il provvedimento dell'autorità giudiziaria — in materia di riserva di giurisdizione *ex* art. 13, secondo comma, Cost. — ha la funzione di indicare le ragioni che legittimano la privazione della libertà personale: ragioni che non può indicare un giudice che, pur riconoscendo che non v'è motivo reale e concreto per disporre la massima forma di restrizione, sia tuttavia obbligato dalla legge a disporla (come ha fatto nel caso in esame il primo giudice).

Che la garanzia della riserva di giurisdizione copra anche l'adozione di provvedimenti che comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale (e, dunque, nel caso in esame, nella scelta della misura coercitiva da applicare), è chiaramente affermato dalla sentenza n. 349 del 1993.

La violazione della riserva di giurisdizione costituisce dunque il secondo profilo della questione, incentrata sulla irragionevole compressione della libertà personale per effetto della presunzione legale assoluta posta dalla disposizione in esame.

9. — Infine, appare non manifestamente infondato pure il dubbio di costituzionalità relativo al parametro costituito dall'art. 32 della Costituzione.

In dottrina si è rilevato come la disposizione censurata lasci insoluto il problema del rapporto tra la presunzione legale di inadeguatezza degli arresti domiciliari ed il trattamento da riservare alle categorie di soggetti di cui all'art. 275, commi 4 e 4-*bis* cod. proc. pen., fra i quali le persone affette da A.I.D.S., cui non può essere applicata (salvo, anche qui, un bilanciamento in concreto con esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) la custodia cautelare in carcere.

Orbene, essendo il citato art. 275 disposizione di carattere generale in materia di scelta delle misure cautelari da applicare, non pare che si possano configurare come norme speciali (rispetto all'art. 284, comma 5-*bis*) le disposizioni in esso contenute a tutela della salute di alcune categorie di persone: con la conseguenza che la presunzione legale in esame dovrebbe assumere valore assoluto — in quanto non derogata da norme speciali — anche nell'ipotesi in cui il divieto di arresti domiciliari da essa stabilito comporti l'applicazione della misura carceraria a chi è in condizione di salute incompatibili con il regime detentivo, senza che peraltro sussistano esigenze di cautela (che il giudice non può evidentemente apprezzare) tali da imporre tale sacrificio.

Del resto, *ubi lex voluit, dixit*: l'art. 276, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., in tema di applicazione della custodia in carcere in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari, spezza l'automatismo dell'analogia presunzione legale (introdotta anch'essa dal d.l. n. 341/2000) proprio per le categorie di soggetti di cui all'art. 275, comma 4-*bis*.

È, questo, oltre che un argomento per escludere l'esistenza nel caso in esame di una disposizione speciale a tutela della salute, anche un evidente, ulteriore profilo di disparità di trattamento fra situazioni assolutamente identiche, atteso che un bilanciamento fra esigenze di cautela (del processo e) della collettività ed esigenze di salute dell'imputato è possibile ove questi abbia effettivamente trasgredito le prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari (in altre parole: sia evaso), ma non anche quando si valuti (preventivamente e presuntivamente) che egli potrà in futuro trasgredirle per essere stato in precedenza (e nell'ambito di diverso procedimento) condannato per evasione: dunque il bilanciamento con il diritto alla salute è possibile nel caso di trasgressione accertata, ma non in quello (in cui meno forte è l'esigenza sottesa alla tutela dell'interesse antagonista) di trasgressione presunta.

Orbene, risulta dagli atti che in sede di udienza di convalida dell'arresto la difesa ha prodotto certificazione medica a sostegno dell'affermazione relativa alle condizioni di salute dell'imputata, affetta da sindrome da H.I.V.

Il collegio non può tuttavia vagliare la compatibilità tra le condizioni di salute dell'imputata ed il regime carcerario, né può valutare il grado delle esigenze di cautela in un ottica di bilanciamento con le esigenze di salute della predetta, essendogli preclusi entrambi i piani d'indagine dall'assolutezza della formulazione della disposizione censurata.

10. — Ciò detto in relazione al requisito della non manifesta infondatezza della questione, in punto di rilevanza si è già chiarito come la disposizione censurata abbia, nella concreta fattispecie in esame, efficacia direttamente impeditiva dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenuta da questo collegio idonea a tutelare le esigenze di cautela ravvisate e proporzionata al fatto di reato per cui si procede (ed alla pena per esso applicata).

L'applicazione di tale disposizione è pertanto imprescindibile nel presente giudizio, non potendosi applicare una misura meno afflittiva perché — come già osservato — priva del requisito della idoneità (essendo inadeguata per difetto), né potendosi confermare quella più afflittiva della custodia in carcere, sproporzionata per eccesso.

Analogamente, il presupposto della rilevanza si pone pure rispetto alla (documentata) presenza di una delle condizioni di salute tutelate dalla disposizione generale di cui all'art. 275 cod. proc. pen., ma non considerate dalla disposizione in esame, che preclude un bilanciamento delle esigenze di cautela con quelle (documentate) connesse alla tutela della salute dell'imputata, con conseguente violazione dell'art. 32 della Costituzione.

11. — Occorre però porsi il problema della rilevanza anche in una prospettiva diacronica, legata all'efficacia della misura in atto applicata al tempo della decisione della questione.

Detta misura potrebbe infatti, nelle more del giudizio di costituzionalità, perdere efficacia o perché modificata o revocata dall'a.g. precedente, o per effetto proprio della sospensione del procedimento di riesame conseguente alla instaurazione dell'incidente di costituzionalità.

Può anzi affermarsi con ragionevole sicurezza che allorché la questione dovesse essere decisa nel merito, l'imputata non si troverà più in regime di custodia cautelare.

In questo senso milita anzitutto il rilievo che il termine massimo previsto in relazione al titolo di reato ritenuto in sentenza è considerevolmente inferiore alla media della durata dei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale.

D'altra parte, come si è detto, l'a.g. precedente potrebbe dichiarare inefficace l'ordinanza applicativa della misura carceraria per effetto del decorso del termine *ex art.* 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità è infatti divisa, circa la sorte della misura di cautela in atto, fra un orientamento che intende la sospensione del procedimento conseguente alla proposizione di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale come riferita anche al termine di cui all'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. (Cass., sez. I, 3 giugno - 3 luglio 1992, Gelli; Cass., sez. VI, 5 giugno - 7 luglio 1992, Ribatti; Cass., sez. I, 15 ottobre - 3 dicembre 1993, Donà; Cass., sez. I, 17 maggio - 16 giugno 1994, Prina), ed un indirizzo secondo cui la sospensione del procedimento per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale non è idonea ad impedire la decorrenza dei termini perentori previsti dal citato art. 309, con la conseguenza che va dichiarata la perdita di efficacia della misura applicata allo scadere del suddetto termine, in assenza di una tempestiva decisione sul merito del riesame (Cass., sez. I, 18 ottobre - 19 novembre 1993, Mamone; Cass., sez. II, 14 febbraio - 10 aprile 1996, Abruzzese; Cass., sez. I, 4 aprile - 23 maggio 1996, De Fino; Cass., sez. I, 4 aprile 1996, Zoffreo, non massimata).

Ove invece si aderisse al (relativamente) più risalente — e più rigoroso (per la tutela delle esigenze specialpreventive della collettività) — orientamento che estende al termine di (in) efficacia della misura di cautela gravata la sospensione conseguente all'incidente di costituzionalità, le cose non muterebbero, considerato che la durata media dei tempi di quest'ultimo giudizio è, come detto, comunque superiore al termine massimo di durata previsto in relazione al commesso reato.

Nello specifico caso in esame, poi, essendo stata l'indagata condannata a pena detentiva pari a mesi quattro di reclusione, e non potendo la misura di cautela personale avere durata maggiore della pena irrogata, la rilevanza verrebbe comunque meno (ove non si considerasse l'interesse ulteriore, parimenti tutelato dall'impugnazione *de libertate*, di cui si sta per dire) nelle more del giudizio di costituzionalità, che difficilmente potrebbe concludersi nei quattro mesi dall'applicazione della misura, con la conseguenza che anche ove si sospendesse il termine ex art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., lo stato detentivo verrebbe comunque meno prima del giudizio di costituzionalità della norma censurata.

Occorre allora interrogarsi circa l'interesse dell'imputata al giudizio di riesame (nel quale dovrà applicarsi la disposizione censurata), e sulla conseguente rilevanza perdurante della questione sollevata, pur a seguito della (eventuale) declaratoria di inefficacia della misura applicata, per effetto della proposizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, ovvero per scadenza del termine massimo, da parte dell'A.G. procedente.

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, la regola «espressa dall'art. 568 c.p.p., applicabile, per il suo carattere generale, anche al regime delle impugnazioni avverso provvedimenti *de libertate*, implica che solo un interesse pratico, concreto ed attuale della parte impugnante è idoneo a legittimare la richiesta di riesame di una misura cautelare personale, con la inevitabile conseguenza che è da ritenere insussistente l'interesse predetto quando la misura stessa, per scadenza del termine o per revoca successiva, abbia perduto la sua efficacia, venendo, in tal caso, a mancare l'attualità dell'interesse, che è cosa diversa dalla mera possibilità, futura ed eventuale, che la parte impugnante possa invocare, in altra sede, la riparazione per ingiusta detenzione» (Cass. sez. V, 29 novembre 1994 - 10 gennaio 1995, Di Vita; nello stesso senso Cass., sez. VI, 20 settembre 1995 - 13 ottobre 1995, Di Benedetto).

Si sostiene poi, da un punto di vista di teoria generale, che un interesse di carattere meta-processuale alla pronuncia giurisdizionale (nella misura in cui l'impugnazione miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli), fondato sul principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico (Cass., sez. VI, 30 marzo 1995 - 17 giugno 1995, Stella), in tanto può rivestire giuridica rilevanza in quanto abbia ad oggetto il giudizio di merito, essendo quello cautelare un giudizio incidentale strutturalmente condizionato dalla clausola *rebus sic stantibus*, oltreché da una cognizione necessariamente sommaria, dal quale non può derivare quell'efficacia di giudicato necessaria affinché il richiamato principio possa operare, ma unicamente un giudicato endoprocedimentale del tutto irrilevante sul piano extraprocedurale.

Tuttavia, va rilevato il superamento, ad opera della più recente giurisprudenza di legittimità, dell'orientamento giurisprudenziale poc'anzi richiamato, e la conseguente affermazione che in materia di misure cautelari personali coercitive l'interesse dell'indagato alla riparazione per ingiusta detenzione legittima il riconoscimento in capo al medesimo di una posizione soggettiva, giuridicamente tutelata, al gravame avverso il provvedimento applicativo, anche ove gli effetti di questo siano cessati, quando si deduca la sussistenza delle condizioni generali di applicabilità della misura (Cass., sez. VI, 25 gennaio - 11 febbraio 1999, Carelli; Cass., sez. VI, 23 febbraio - 27 aprile 1999, Tacchini; Cass., sez. IV, 15 dicembre 1999 - 22 gennaio 2000, Girardi).

Ovviamente, l'interesse ad una simile pronuncia non può che investire anche il profilo della scelta della misura (custodiale o meno) applicata, essendo il grado di afflittività della misura direttamente proporzionale alla corrispondente compressione dello *status libertatis*.

D'altra parte, è evidente che, ove si riconoscesse — per effetto dell'abrogazione della norma censurata — l'esistenza del potere discrezionale del giudice di applicare una misura *levior* rispetto a quella della custodia domiciliare, in quanto più adeguata *ab initio* al caso concreto nonché meglio proporzionalità al fatto ed alla pena, si ammetterebbe — in considerazione della natura del giudizio di riesame che la meno afflittiva misura (non custodiale) avrebbe dovuto essere applicata già dal primo giudice.

Non essendo quello della permanenza *in vinculis* il metro della rilevanza, bensì quello dell'interesse ad una decisione sulla sussistenza *ab initio* delle condizioni di applicabilità della misura di cautela (non ultima, quella dell'adeguatezza e della proporzionalità incidente sulla scelta della misura medesima), deve concludersi per la rilevanza della questione anche a seguito della declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere conseguente — direttamente od indirettamente — alla proposizione della questione di legittimità costituzionale.

Diversamente argomentando, peraltro, mai una questione di legittimità costituzionale, relativa ad una disposizione regolante i presupposti di applicabilità delle misure di cautela personale, potrebbe essere sollevata — per difetto strutturale di rilevanza — nell'ambito di un giudizio di riesame.

Si verificherebbe, in altre parole, un fenomeno di sottrazione al controllo di costituzionalità analogo a quello riscontrato in materia di norme penali di favore: «Norme sicuramente applicabili nel giudizio *a quo*, in ordine alle quali si producessero dubbi di legittimità costituzionale, non ritenuti dal giudice manifestamente infondati, rischierebbero di sfuggire ad ogni sindacato della Corte, non essendo mai pregiudiziale la loro impugnazione; e la Corte stessa verrebbe in tal senso privata — quanto meno nei giudizi instaurati in via incidentale — di ogni strumento atto a garantire la preminenza della Costituzione sulla legislazione statale ordinaria» (Corte costituzionale, sentenza 148 del 1983).

Sussistono pertanto le condizioni per sollevare, nei termini indicati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-*bis* del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione.

12. — Quanto alle statuizioni relative allo *status libertatis* dell'imputata, nessuna decisione deve essere allo stato presa da questo collegio, atteso che, come già osservato, spetta all'A.G. precedente valutare la sussistenza o meno delle condizioni di validità e di efficacia del titolo cautelare, anche in relazione all'eventuale inefficacia conseguente dalla mancata decisione, nel merito, del riesame entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, a causa della proposizione dell'incidente di costituzionalità (Cass., SS.UU., 17 aprile 1996, Vernengo)

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Mantiene ferma a carico di Coniglio Maria la misura cautelare della custodia in carcere;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputata, al difensore e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e che venga altresì comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2002.

Il Presidente facente funzioni-estensore: TULUMELLO

IL TRIBUNALE

Vista la richiesta di riesame proposta dall'avv. Giuseppe Inzerillo nell'interesse di Coniglio Maria, nata a Palermo il 12 settembre 1975, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo - III sezione penale, in composizione monocratica, in data 13 febbraio 2002;

Udito il relatore all'udienza camerale del 20 febbraio 2002;

Sciogliendo la riserva assunta all'esito della discussione;

Ritenuta la propria competenza territoriale *ex art. 309, comma 7, c.p.p.*;

Esaminati gli atti ritualmente inviati dall'a.g. precedente;

Ritenuta l'ammissibilità del gravame;

Ha pronunciato il seguente dispositivo:

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Mantiene ferma a carico di Coniglio Maria la misura cautelare della custodia in carcere;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputata, al difensore e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e che venga altresì comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2002.;

Il Presidente facente funzioni-estensore: TULUMELLO

02C0821

N. 372

Ordinanza del 27 maggio 2002 emessa dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra Dermalife S.p.a. e Fallimento della Dermalife S.p.a.

Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Iniziativa d'ufficio del Tribunale - Contrasto con il principio, costituzionalmente garantito, di terzietà del giudice.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 6.
- Costituzione, art. 111.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa in appello con citazione notificata l'11 ottobre 1999 da: Dermalife S.p.a. col proc. dom. in Venezia avv. Alessandro Cordella e col patrocinio dell'avv. Elena Donzi, per mandato in calce all'atto di citazione d'appello, appellante;

Contro: Fallimento della Dermalife S.p.a., in persona del curatore dott. Silvia Sanero Casalini, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gnignati, con domicilio eletto in Venezia presso il suo studio per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, appellato;

Causa trattata all'udienza del 2 maggio 2002.

In fatto ed in diritto

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, a seguito di esposto in data 3 giugno 1996 dei sindaci della Valdefin S.p.A., della relativa partecipata al 100% Lifegroup S.p.a., e delle partecipate al 100% di quest'ultima, Researchlife S.c.p.a. e Dermalife S.p.a., richiedeva al Tribunale di Padova, a norma dell'art. 2409 c.c., di disporre l'ispezione per l'accertamento della sussistenza o meno delle gravi irregolarità prospettate nell'amministrazione di dette società ed indi gli eventuali provvedimenti necessari per la tutela cautelare dei relativi interessi.

Il Tribunale, con provvedimento del 28 giugno 1996, disponeva l'ispezione delle quattro società.

L'ispettore depositava in data 10 luglio 1996 la propria relazione, ed il giudice delegato all'istruzione della procedura, in considerazione della situazione economica delle quattro società evidenziata da detta relazione, il giorno successivo la esponeva al presidente della sezione, il quale, con provvedimento in pari data, steso in calce all'elaborato dell'ispettore, ritenuto che «ricorrevano i presupposti per la richiesta di dichiarazione di fallimento ad iniziativa d'ufficio (art. 6 l.f.)», delegava allo stesso magistrato l'audizione dei legali rappresentanti delle società.

Con decreto in calce, anch'esso in data 11 luglio 1996, il g.d. fissava per la comparizione dei legali rappresentanti delle società l'udienza del 15 luglio 1996, mandando alla cancelleria di provvedere alla notificazione di copia della relazione dell'ispettore con gli indicati provvedimenti, a mezzo della squadra di polizia giudiziaria, e l'incombente veniva espletato nel medesimo giorno.

Con sentenze del 19 luglio 1996, il Tribunale di Padova dichiarava il fallimento della Valdefin S.p.a., della Lifegroup S.p.a., della Researchlife S.c.p.a. e della Dermalife S.p.a.

La Dermalife S.p.a. proponeva opposizione ex art. 18 della legge fallimentare alla dichiarazione di fallimento.

Con sentenza n. 529 del 29 aprile 1999 il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione.

La Dermalife S.p.a. impugnava detta sentenza avanti l'intestata Corte.

La parte appellante, in sede di discussione della causa, ampliando quanto dedotto nell'atto d'appello con riferimento alla non conformità degli artt. 6 e 8 del r.d. n. 267 del 1942 agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, ha eccepito l'illegittimità costituzionale di detti articoli della legge fallimentare con riferimento ai principi dettati dall'art. 111 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999), nella parte in cui prevedono che il fallimento venga dichiarato per impulso spontaneo del medesimo giudice chiamato a decidere.

Sostiene, infatti, la società appellante che «l'identità del giudice che prima assume l'iniziativa per la dichiarazione del fallimento, poi lo pronuncia e infine ne giudica la legittimità» in caso di opposizione *ex art. 18* legge fallimentare è inconciliabile con i principi dell'imparzialità e della terzietà dettati dall'art. 111 della Costituzione, per i quali, come veniva già affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 148/1996, le parti di un procedimento giurisdizionale hanno il diritto al contraddittorio «non col mero convincimento di un giudice — attore, ma con gli interessi e le ragioni sostenute dalla controparte», con strumenti processuali che garantiscano «l'essenziale dialettica processuale».

La precedente esposizione dell'*iter* processuale della causa rende evidente che, vertendosi anche in grado d'appello sulla legittimità dell'iniziativa d'ufficio per la dichiarazione del fallimento della Dermalife S.p.A., la questione di legittimità costituzionale delineata, per la sua pregiudizialità, è rilevante nel giudizio.

L'art. 111 della Costituzione enuncia, distinguendole, sia la garanzia dell'imparzialità del giudice sia quella della relativa terzietà, in conformità ai corrispondenti principi sanciti dall'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, come anche precisati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, secondo la quale i concetti di imparzialità e di incompatibilità del giudice, riguardano sia il profilo soggettivo del «foro interiore» del magistrato, sia quello oggettivo di «condizione esteriore» anche apparente (*cf.*, ad es. C.E.D.U. 26 ottobre 1984 Cubber, 1° ottobre 1982, Piersack).

La Corte costituzionale più volte ha affermato che la garanzia relativa all'imparzialità del giudice, nel processo civile, trova adeguata tutela nelle norme sull'astensione e sulla ricusazione (artt. 51 - 54 c.p.c.) ed in particolare in quella fondamentale dettata dall'art. 51 n. 4 c.p.c., che nega la possibilità per il medesimo giudice di conoscere la stessa causa in gradi o fasi diversi del processo, impedendo così che l'organo giudicante sia indotto, anche inconsapevolmente, a percorrere nuovamente, nel decidere, il medesimo itinerario logico-giuridico già seguito precedentemente nel pronunciarsi sulla medesima vicenda processuale, dovendosi interpretare, quindi, l'espressione della norma «altro grado» comprensiva delle fasi che in un processo civile possono succedersi avanti lo stesso organo giudiziario e si concludono con un provvedimento avente natura decisoria (*cf.* Corte cost. n. 387/1997).

Appare dubbia la sufficienza di detta prospettazione rispetto all'esigenza di tutelare il valore della terzietà, la cui connotazione non può prescindere dall'inderogabilità dei principi della domanda e della distinzione tra il soggetto che la propone e quello che sulla stessa è chiamato a rendere giustizia, potendo la mancanza di detta distinzione compromettere la credibilità della funzione del giudice di garante della corretta applicazione del diritto.

L'art. 6 della legge fallimentare prevede che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio quando lo stesso giudice competente alla pronuncia, nell'esercizio della sua attività o per rapporto di altro giudice (a norma del successivo art. 8), acquisisca la conoscenza dello stato d'insolvenza di un imprenditore.

Il che comporta l'iniziativa da parte dell'organo giudicante nell'avviare la fase procedurale pre-fallimentare, la quale potrebbe sfociare nella dichiarazione del fallimento da parte del medesimo ufficio, peraltro dopo l'ovvia delibazione dell'esistenza dei presupposti legittimanti tale iniziativa; la delibazione di dare avvio alla procedura non può essere limitata alla sola esistenza dei requisiti formali, ma richiede necessariamente una valutazione sommaria anche in punto di merito.

Né la specialità della procedura fallimentare, giustificata dalle connotazioni pubblicistiche e dalle esigenze d'urgenza che le sono proprie, ovviamente, assume rilevanza in relazione al rispetto del principio della terzietà tutelato dalla Costituzione.

Peraltro le esigenze sottese all'iniziativa ufficiosa dell'organo giudicante potrebbero trovare egualmente sufficiente tutela nell'iniziativa per la dichiarazione del fallimento riconosciuta al p.m. dallo stesso art. 6 del r.d. n. 267 del 1942, avente carattere generale e non limitato alle sole ipotesi considerate dal successivo art. 7.

Per le considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del r.d. n. 267/42 nella parte in cui consente la dichiarazione d'ufficio del fallimento, per violazione dell'art. 111 della Costituzione, come prospettata dalla società appellante, con riferimento al principio garantito di terzietà del giudice, non sia manifestamente infondata.

La Corte, pertanto, deve disporre l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del r.d. n. 267/1942 nella parte in cui consente la dichiarazione d'ufficio del fallimento dell'imprenditore, per violazione dell'art. 111 della Costituzione, con riferimento al principio garantito della posizione di terzietà del giudice;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende la causa sino alla definizione della questione da parte della Corte costituzionale.

Così deciso in Venezia, il 2 maggio 2002

Il Presidente: DAPELO

02C0822

N. 373

*Ordinanza del 15 febbraio 2002 emessa dal Tribunale di Monza
nel procedimento penale a carico di Sailah Abdellah*

Processo penale - Esame dell'imputato in sede dibattimentale - Obbligo del giudice di dare avviso allo stesso che, in caso di dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altre persone, assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone - Mancata previsione - Irrazionalità - Violazione del principio di ragionevole durata del processo.

- Cod. proc. pen., art. 64.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Osserva quanto segue

1. — Nel corso del procedimento a carico di Sailah Abdellah, successivamente all'esame dei testi del p.m. l'imputato ha acconsentito in sede dibattimentale a sottoporsi ad esame.

Viene pertanto in rilievo la disciplina dell'esame dell'imputato, ed in particolare la circostanza (di carattere negativo) che, allo stato attuale della normativa vigente, non sembra possa trovare applicazione l'art. 64 c.p.p., relativo all'obbligo del giudice di dare avviso all'imputato (tra l'altro) del fatto che, se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altre persone, assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone salve le incompatibilità di cui all'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197-bis c.p.p.

Detta circostanza sembra in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., e si ritiene pertanto necessario sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 c.p.p., nella parte in cui non trova applicazione anche all'esame dibattimentale dell'imputato nel corso del processo a suo carico.

2. — L'art. 64 c.p.p. sancisce che gli avvertimenti di cui al terzo comma, lett. a), b) e c), devono essere rivolti alla persona «sottoposta alle indagini» (*cf.* anche il primo comma della disposizione), in sede di «interrogatorio» (*cf.* il terzo comma).

Detti avvisi sono peraltro destinati anche a chi è imputato (o anche soltanto indagato, *ex art.* 61 c.p.p.), ma solo se in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, lett. c), c.p.p. o collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., come si evince dall'art. 197, lett. b), c.p.p.

Dalla precisione del dettato normativo di cui all'art. 64 c.p.p., e dalla dettagliata elencazione dei casi in cui l'avviso si rende necessario nel corso del processo (*cf.* art. 210 c.p.p.) sembrerebbe evincersi che la disposizione non si possa applicare nel caso di esame dell'imputato che si svolga nel corso del processo a suo carico. Questi infatti non è persona «sottoposta alle indagini», ed essendo sentita in dibattimento non può dirsi soggetta a «interrogatorio»; infine, non si rientra in nessuno dei casi, pur estensivamente interpretati, di cui all'art. 210 c.p.p.

Nessun problema si pone, in realtà, in relazione agli avvertimenti *sub* lettere *a)* e *b)* di cui all'art. 64 c.p.p., essendo questi ultimi sostanzialmente desumibili già in forza degli artt. 208 e 209 comma secondo c.p.p., che disciplinano l'esame dell'imputato.

Il dubbio di costituzionalità si pone invece in relazione all'avvertimento di cui alla lett. *c)* del secondo comma dell'art. 64 c.p.p., ove si prevede che se la persona sentita «renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197-bis c.p.p.».

3. — Preliminarmente, occorre rilevare che la necessità dell'avviso in questione non può essere fondata sull'art. 61 c.p.p.

Detto articolo consente infatti di estendere le garanzie dell'imputato anche all'indagato, ma non viceversa; e nel caso in esame la garanzia dell'avviso di cui all'art. 64, lett. *c)*, c.p.p. è prevista dalla lettera della legge esclusivamente a favore del (solo) indagato.

Neppure è possibile fondare l'applicazione dell'art. 64 c.p.p. all'imputato per analogia; la soluzione sembra già a prima vista inopportuna, posto che il rimedio analogico, essendo di natura puramente ermeneutica, non consentirebbe di dare vita ad una soluzione univoca quale potrebbe essere quella derivante da un esplicito *dictum* normativo.

D'altro canto, sembra altresì ostare ad un'applicazione analogica la puntualità con la quale il legislatore ha precisato i casi in cui il suddetto avviso debba essere reso nel corso del dibattimento (*cf.* art. 210 comma sesto c.p.p.).

Si consideri altresì che un'analogia, nel caso di specie, non potrebbe essere fondata su una presunta esigenza di garanzia dell'esaminato. Si deve infatti considerare che dalla possibilità di rendere l'avviso in questione o meno, discendono anche veri e propri obblighi (e conseguenti responsabilità), *in primis* quello di assumere l'ufficio di testimone. Sicché postulare, a fondamento dell'analogia, un'esigenza di garanzia dell'imputato sembra errato.

Il punto è che lo *status* di testimone non può essere attribuito se non sul presupposto di una specifica disposizione di legge: ciò si desume dalla peculiarità dei doveri e soprattutto delle conseguenti responsabilità, anche di natura penale, che conseguono all'assunzione di detta qualità. In altri termini, non pare congruo fondare per analogia l'attribuzione di uno *status* caratterizzato da doveri sanzionati in via penale.

Quand'anche si volesse prescindere da quest'ultima considerazione, contro un'applicazione analogica dell'art. 64 c.p.p. residuerebbe inoltre l'ostacolo derivante dal carattere tassativo della sanzione dell'inutilizzabilità (*cf.* art. 191 c.p.p.); in forza di tale principio, un'eventuale applicazione analogica dell'art. 64, comma 30, lett. *c)*, si risolverebbe in una norma senza sanzione, posto che l'inutilizzabilità comminata dal comma 3-bis dell'art. 64 c.p.p. per l'ipotesi di omesso avvertimento non potrebbe essere estesa per analogia.

4. — La questione di legittimità costituzionale si pone sul presupposto che l'imputato, nel corso dell'esame dibattimentale, possa rendere dichiarazioni a carico di una terza persona dalle quali emerga una responsabilità della stessa per un reato connesso in modo c.d. debole (ossia ai sensi dell'art. 12, lett. *c)*, c.p.p.) o soltanto collegato (*ex* art. 371 comma secondo c.p.p.): per es. Tizio, accusato di furto, nel corso dell'esame ammette l'addebito e dichiara che Caio ha provveduto alla ricettazione della cosa.

La questione non si pone invece nel caso di connessione c.d. forte, di cui all'art. 12, lett. *a)*, c.p.p., in quanto quest'ipotesi è espressamente regolata, nel senso che ai fini dell'assunzione della qualità di teste occorre che la posizione del dichiarante sia definita con sentenza passata in giudicato (*cf.* art. 197, lett. *a)*, c.p.p.).

Nei primi due casi l'imputato, non avendo ricevuto gli avvisi *ex* art. 64 c.p.p., nell'ipotesi in cui non sia passata in giudicato la sentenza emessa nei suoi confronti, non potrà assumere direttamente nei confronti del terzo di cui ha fatto parola l'ufficio di testimone — e quindi non sarà obbligato a deporre — nel corso del procedimento a carico di questi; a tale fine, occorrerà infatti che prima sia sentito ai sensi degli art. 351 c.p.p., e che in tale circostanza ribadisca le sue dichiarazioni.

5. — Il fatto che l'imputato possa rendere dichiarazioni concernenti la responsabilità di terzi senza che ciò lo costringa, in futuro, ad assumere l'ufficio di testimone, posto che a tale fine occorrerebbe un nuovo interrogatorio da parte del pubblico ministero nel procedimento relativo ai suddetti terzi, comporta un contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma secondo, Cost.

La direttiva di ottimizzazione di cui il suddetto principio è espressione impone infatti di eliminare tutti quei passaggi procedurali che non rivestano alcuna reale utilità operativa, ovvero che non siano espressione di ulteriori valori o principi di rilievo costituzionale.

In tale ultimo senso si potrebbe sostenere che la necessità di un previo interrogatorio da parte del pubblico ministero possa sorgere I) a garanzia del diritto di difesa dell'imputato, che potrebbe decidere di non parlare più in relazione alla responsabilità di terzi, ovvero II) a garanzia della stessa attività investigativa del pubblico ministero, che potrebbe avere interesse a sentire il dichiarante anche su fatti (pur sempre concernenti la responsabilità di terzi ma) diversi e ulteriori rispetto a quelli sui quali l'interrogato ha parlato (si rammenti infatti che è solo «in ordine a tali fatti» che l'interrogato potrà assumere la veste di testimone).

Il primo profilo di garanzia non è in realtà idoneo a precludere la doverosità dell'avviso in questione ed il conseguente obbligo di testimonianza.

Proprio perché le dichiarazioni rese sono relative alle posizioni di terzi, non si vede quale connessione possano avere con le esigenze di difesa proprie dell'imputato. Certo, è ben possibile che le due posizioni siano in qualche misura intersecate; poiché tuttavia è lo stesso legislatore ad accreditare *ex art. 64 c.p.p.* in modo netto (nella fattispecie e negli effetti) la distinzione tra dichiarazioni *contra se* e dichiarazioni *erga alios* (e ciò sulla base di un insegnamento fatto proprio anche dalla Corte costituzionale con sent. n. 361/1998), non sembra corretto, a livello ermeneutico, revocare in dubbio la validità di tale distinzione. Non sembra corretto perché l'esito di tale interpretazione consisterebbe nel giustificare la mancata applicazione dell'art. 64 c.p.p. (nel caso in esame, nei confronti dell'imputato esaminato nel corso del processo a suo carico) sulla base della negazione della distinzione tra dichiarazioni *contra se/erga alios*, che invece è la distinzione fatta propria dall'art. 64 c.p.p. stesso. Si tratterebbe, all'evidenza, un paradosso interpretativo-sistematico.

Il secondo profilo (necessità di un previo interrogatorio a garanzia dell'attività d'indagine del pubblico ministero) concerne invece una circostanza del tutto eventuale. La decisione di disporre un interrogatorio è per sua stessa natura rimessa alla valutazione discrezionale del titolare delle indagini, che ben potrebbe ritenerlo superfluo (si supponga che l'imputato, in dibattimento, chiarisca ogni dettaglio relativamente a fatti criminosi posti in essere da terzi, così da rendere superfluo un ulteriore interrogatorio da parte del p.m., per es. indicando chi abbia ricettato la cosa da lui rubata, in quali circostanze, a che prezzo, etc.).

6. — Posto che non vi sono ragioni di ordine operativo o di natura costituzionale ad imporre un previo, ulteriore interrogatorio del dichiarante già imputato, al fine di fargli assumere l'obbligo di deporre quale teste, si deve rilevare un contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

La necessità di sentire ulteriormente il dichiarante in sede di interrogatorio sorge per l'evidente motivo che questi, allo stato attuale della normativa, non assume tout court l'ufficio di testimone in relazione alle dichiarazioni *erga alios* rese nel corso del processo in cui è imputato. Tuttavia, riesce difficile conciliare l'esigenza di contenere la durata del processo entro tempi ragionevoli con il riconoscimento in capo all'imputato di una facoltà di scelta assolutamente libera.

In sintesi, nella situazione legislativa attuale si configura il diritto dell'imputato nel corso del processo di deporre *erga alios*, al contempo assicurandogli la facoltà (salvo il limite del giudicato nei suoi confronti) di non essere tenuto a ribadire in futuro quanto dichiarato, ed in correlazione con quest'ultima facoltà la necessità di un ulteriore interrogatorio affinché sorga il suddetto obbligo. È quindi evidente che quest'ultima necessità procedimentale s'impone a fronte di una facoltà assolutamente discrezionale dell'imputato (e non giustificata da esigenze di rilievo costituzionale: *cf. supra*, pt. 5). Tuttavia, non può certo ritenersi conforme all'esigenza di ragionevole durata del processo un sistema che imponga un ulteriore passaggio procedimentale (il nuovo interrogatorio del dichiarante) a causa del riconoscimento in capo ad un soggetto di una facoltà del tutto arbitraria.

7. — Ricorre altresì un contrasto tra l'art. 64 c.p.p. ed il principio di ragionevolezza di cui l'art. 3 Cost. è espressione.

Nulla infatti esclude che l'imputato, al fine di fruire delle attenuanti generiche *ex art. 62-bis c.p.*, adotti un comportamento collaborativo, per es. indicando il nome di colui che lo ha aiutato ad assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

Se tuttavia nel corso del processo contro detto terzo il precedente imputato si rifiutasse di confermare le suddette circostanze, astenendosi dal deporre, è chiaro che in tale caso avrebbe irragionevolmente goduto della suddetta attenuante. Certo, si potrebbe sostenere che il problema non si pone, in quanto la posizione dell'imputato dichiarante o è già stata definita con sentenza passata in giudicato, e allora già sussiste un obbligo di deporre, ovvero non lo è stata ancora, e quindi si è ancora in tempo a revocargli tale beneficio in sede di impugnazione. Tuttavia in quest'ultimo caso nulla esclude che il sopravvenuto silenzio dell'imputato operi allorché il procedimento a suo carico, benché non ancora definito, sia entrato in una fase nel corso della quale sia oramai precluso al giudice dell'impugnazione (per lo più la Corte d'appello) di valutare detto comportamento; in questo caso, come pure nel caso in cui non sia stata sollevata alcuna censura in ordine al riconoscimento dell'attenuante *ex art. 62-bis c.p.*, non sarebbe più possibile revocare il beneficio.

La prospettata censura di irragionevolezza è tanto più fondata ove si consideri che un imputato, nel corso del processo, opererà un riferimento alla responsabilità di terzi per lo più al preciso fine di sgravarsi dalla responsabilità del reato, ovvero) per rendere meno grave la propria posizione. Non contemplare un correlativo obbligo di testimonianza comporterebbe una grave incoerenza a livello sistematico.

8. — Per tutti detti motivi, l'attuale disposto dell'art. 64 c.p.p. sembra incostituzionale. L'obbligo di rendere l'avviso di cui all'art. 64 c) c.p.p. dovrebbe infatti essere reso, per le ragioni suddette, anche nel corso dell'esame dibattimentale dell'imputato e nei confronti dello stesso, atteso che nel momento in cui questi rende dichiarazioni nei confronti di terzi assume *naturaliter* il ruolo di testimone (sotto questo profilo un intervento della Corte costituzionale, lungi dal creare *ex novo* detta qualità in capo al dichiarante, si limiterebbe in realtà a rimuovere un ingiustificato privilegio che sottrae l'imputato dichiarante *erga alios* a tale *status*).

Ciò chiaramente non lo obbligherebbe a deporre contro eventuali concorrenti nel medesimo reato (che è poi l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. a), c.p.p.), perché in questo caso vi è già una precisa scelta legislativa che impone, a tale fine, il passaggio in giudicato della sentenza a lui relativa. L'obbligo di deposizione opererebbe piuttosto in tutti gli altri casi di connessione e nei casi di collegamento, e nelle sole ipotesi in cui la posizione del dichiarante non sia stata ancora definita con sentenza passata in giudicato, posto che in questo ultimo caso viene meno ogni incompatibilità con l'ufficio di testimone.

P. Q. M.

Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza nel presente processo della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 111 Cost.;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento debba dare all'imputato in sede di esame gli avvisi di cui alla disposizione suddetta;

Dispone la trasmissione degli atti del presente processo alla Corte costituzionale;

Sospende il processo e ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza a tutte le parti processuali e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Monza, addì 15 febbraio 2002

Il giudice: TRANQUILLO

02C0823

N. 374

Ordinanza del 20 marzo 2002 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa sul ricorso proposto da Delibera Bartola Teresa contro Centro di servizio per le imposte dirette di Palermo ed altri

Riscossione delle imposte - Imposte dirette - Termine di cinque anni decorrente dalla fine dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione - Scadenza, secondo il diritto vivente, del termine finale nel giorno dell'iscrizione a ruolo anziché in quello della notifica al contribuente - Violazione del principio di certezza del diritto - Incidenza sul diritto di difesa.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

In relazione al procedimento promosso con ricorso n. 1351/01 depositato il 29 giugno 2001 avverso cartella di pagamento n. 29720010023570240/00 S.S.N. + I.R.P.E.F. 1994 contro Centro di servizi Palermo proposto dal ricorrente: Delibera Bartola Teresa N.Q. di erede e coniuge dichiarante del sig. Drago Giovanni via Calafarina 14 - 97018 Scicli (RG), difeso da: rag. Vilardo Maria Stella Corso Garibaldi 254 - 97018 Sicli (RG), terzi chiamati in causa: Serv. riscoss. tributi di Ragusa Ag. Ent. II.DD. di Modica Corso Umberto n.310 - 97015 Modica (RG);

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara, di Ufficio, non manifestamente infondata e rilevante per quanto espresso in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il procedimento e ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della segreteria, alla ricorrente, all'Ufficio delle entrate di Modica, al Presidente del Consiglio dei ministri ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 1351/01 R.G.R. del 29 giugno 2001 Delibera Bartola Teresa, nella qualità di erede e coniuge dichiarante di Drago Giovanni si è opposta alla cartella esattoriale n. 29720010023570240/00 relativa all'anno d'imposta 1994 per complessive L. 8.450.000 afferenti l'I.R.P.E.F. e il C.S.S.N.

La ricorrente eccepisce una serie di vizi di invalidità della cartella impugnata e precisamente:

1) Eccezione di nullità per decadenza dei termini di iscrizione a ruolo *ex* art. 36-*bis* d.P.R. n. 600/1973.

Ai sensi del citato articolo la liquidazione delle imposte dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione.

Tale termine a parere della ricorrente, non sarebbe stato modificato né da quella norma di interpretazione autentica che ha qualificato tale termine come ordinatorio piuttosto che perentorio, né dall'art. 9 della legge n. 448/1998 che ha prorogato i termini per i controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 1994/1998.

Nel primo caso perché il termine, anche se ordinatorio, sarebbe dovuto essere prorogato prima della scadenza con atto avente forza di legge e che una volta inutilmente decorso ha prodotto gli stessi effetti del termine perentorio.

Nel secondo caso, invece, perché la proroga dei termini afferisce soltanto ai controlli formali delle dichiarazioni, mentre l'art. 36-*bis* si riferisce alla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni.

2) Eccezione di nullità perché notificata oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 17 comma 1 d.P.R. n. 602/1973, che richiama l'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.

Rileva la ricorrente che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in questione è stata presentata nell'anno 1995 per cui il termine di prescrizione quinquennale andava a scadere il 31 dicembre 2000, mentre la notifica sarebbe avvenuta successivamente e precisamente il 15 maggio 2001.

3) Eccezione di nullità per violazione dell'art. 9 legge n. 448/1998.

Osserva la ricorrente che la predetta norma ha disposto la proroga dei termini soltanto per il controllo formale delle dichiarazioni incidendo sull'art. 36-*ter* d.P.R. n. 673, mentre non avrebbe modificato l'art. 36-*bis* il quale regola la liquidazione delle imposte sulla base di quanto dichiarato dal contribuente.

Pertanto, nessuna proroga dei termini si sarebbe verificata per il caso in esame afferente appunto ad una liquidazione di imposte sulla scorta della dichiarazione.

4) Eccezione di nullità per l'omesso preventivo invio alla ricorrente dell'avviso bonario.

Deduce la ricorrente che il concessionario avrebbe omesso, prima dell'emissione della cartella, di invitare il contribuente a pagare gli importi indicati negandogli in tal modo il diritto di poter beneficiare della riduzione a metà della sanzione in caso di pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

5) Eccezione di nullità per violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.

Si rileva che il concessionario non avrebbe notificato la cartella entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello nel corso del quale il molo gli è stato consegnato.

Tale termine deve considerarsi perentorio e il mancato rispetto comporta la nullità della cartella.

6) Violazione dell'art. 8 d.lgs n. 472/97 relativo all'intrasmissibilità della sanzione agli eredi.

Conclude chiedendo, pertanto, la declaratoria di nullità della cartella o, in subordine, la massima riduzione delle sanzioni irrogate.

Non si è costituito l'ufficio, il quale asserisce che non risulta pervenuto allo stesso alcun ricorso inerente la cartella in questione.

Si è costituita invece la Montepaschi Serit la quale preliminarmente contesta la sua carenza di legittimazione passiva assumendo che esclusivo e legittimo contraddittore è l'Ente impositore, mentre il concessionario ha legittimazione solo per le liti afferenti regolarità o la validità degli atti esecutivi.

Nel merito, comunque, osserva che il termine per la notifica della cartella è da ritenersi ordinatorio non essendo prevista alcuna nullità dalla legge, e che il mancato invio dell'avviso bonario non ha pregiudicato il diritto della ricorrente, la quale avrebbe potuto in ogni caso beneficiare della riduzione del 50% delle sanzioni, qualora avesse provveduto al pagamento entro il mese successivo alla notifica della cartella.

Chiede, quindi, preliminarmente dichiararsi la sua carenza di legittimazione passiva, nel merito dichiarare legittima la procedura di riscossione con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

I N D I R I T T O

Preliminarmente deve rilevarsi l'assoluta regolarità della notifica effettuata al Centro di Servizio, come si desume dalla documentazione in atti.

Pertanto, appare assolutamente ingiustificata la relativa eccezione dell'Ufficio.

Nel merito si rileva che la decisione del ricorso deve essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale che attiene alla conformità dell'art. 17 d.P.R. n. 603/1972 ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24.

La questione è rilevante per la decisione della causa ed appare non manifestamente infondata.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella emessa *ex art. 36-bis* d.P.R. n. 600/1973, per l'anno di imposta 1994, notificata il 15 maggio 2001 mentre l'iscrizione a ruolo, in virtù della proroga di cui all'art. 9 legge n. 448/1998, è avvenuta entro il 31 dicembre 2000.

Precisamente, la ricorrente si duole che la cartella *de qua* sarebbe stata notificata oltre il termine quinquennale di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 e che conseguentemente l'Ufficio sarebbe ormai decaduto dal diritto di accertamento.

Questo collegio non ignora che la Suprema Corte si è più volte espressa sul punto statuendo che la norma in esame dispone che entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione i ruoli devono essere trasmessi alla Intendenza di Finanza (ora Direzione Regionale delle Entrate) e non anche notificati al contribuente o consegnati all'esattore (Cass. Sez. I civile n. 7662 del 19 luglio 1999; Cass. Civ. Sez. Tributaria, 8 marzo 2001, n. 3413).

La Commissione non può non condividere l'interpretazione del Supremo collegio, atteso che il tenore dell'art. 17 non lascia spazi ad ulteriori significati, per l'espresso riferimento alla consegna dei ruoli nei termini di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.

È evidente, pertanto, che a tenore dell'art. 17 d.P.R. l'iscrizione a ruolo deve ritenersi tempestiva se questo è stato consegnato alla Intendenza di Finanza entro il 31 dicembre del quinto anno, o in quello eventualmente più lungo previsto dalla legge proroga, come nella fattispecie dall'art. 9 legge n. 448/1998.

Tuttavia, è altrettanto evidente che una tale necessitata lettura dell'art. 17 si pone in netto contrasto con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa sanciti rispettivamente dagli artt. 3 e 24 della Carta Costituzionale.

A tali conclusioni si deve necessariamente pervenire da un attenta lettura, norma in esame, da quelle ad essa collegate e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Preliminarmente, è necessario rilevare che la cartella impugnata è stata dell'art. 36-*bis* d.P.R. n. 600/1973.

Sulla natura di tale termine è inutile prolungarsi essendo ormai la diatriba cessata in virtù dell'intervento del legislatore.

Per cui, assodata la natura ordinatoria di tale termine, ne consegue che la pretesa fiscale dovrebbe essere esercitata entro i termini perentori di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602/1973, il quale recita che «le imposte liquidate in base alla dichiarazioni ... devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati ... a pena decadenza, entro il termine di cui all'art. 43 d.D.R. n. 600/1973».

Ebbene, non può revocarsi in dubbio che l'inciso «a pena di decadenza» se da un lato è rivolto all'Ufficio, obbligandolo ad attivarsi nei termini indicati, dall'altro si riferisce al contribuente, disponendo che in caso di inerzia del primo la decadenza opera necessariamente a vantaggio di quest'ultimo.

Questo perché *ratio* della norma è quella, desumibile dai principi generali dell'ordinamento giuridico, di dare certezza ai rapporti giuridici e di non lasciarli sospesi a tempo indeterminato.

È chiaro, per richiamarci espressamente all'ordinamento tributario, che il fine è quello di far sì che il contribuente sappia che decorso un certo lasso di tempo non sarà più esposto alla pretesa fiscale, e che quindi può fare affidamento sul fatto che nessun provvedimento il fisco gli notificherà successivamente a tale data.

Orbene, se la norma è stata posta nell'interesse del contribuente, è evidente che prevedere che entro il termine quinquennale vada eseguita la sola iscrizione a ruolo e non anche la notifica al destinatario vuol dire svuotarla di contenuto e soprattutto violare l'art. 24 della Carta costituzionale.

Invero, con la mera trasmissione dei ruoli, atto interno all'amministrazione, la pretesa erariale non viene ancora portata a conoscenza del contribuente, che rimane ignaro anche durante la successiva fase di consegna del ruolo all'esattore, sino a quando quest'ultimo non avrà effettuato la notifica.

La suprema Corte nella succitata sentenza n. 7662/1999 ha ritenuto, in via incidentale, che il termine ristretto imposto all'esattore per la notifica del ruolo impedirebbe «un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco».

Tuttavia, deve rilevarsi che il termine di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, oltre ad avere natura ordinatoria, come consacrato da giurisprudenza costante, è stato ulteriormente dilatato dall'art. 19 del d.lgs 112/1999 il quale, peraltro, ha riconfermato che unica conseguenza della tardiva notifica può essere la perdita del diritto al discarico dei ruoli inesigibili.

Da ciò si inferisce da una parte che tale termine afferisce ai rapporti interni tra Ente impositore e esattore e che non ha alcun riferimento al diritto di difesa del contribuente, dall'altra invece che il contribuente resta assoggettato a tempo indeterminato all'iniziativa dell'esattore.

È chiaro allora che se si vuole dare certezza ai rapporti tra fisco e contribuente e se si vuole garantire il diritto di difesa di quest'ultimo, entro il termine quinquennale gli si deve notificare la cartella non essendo sufficiente la semplice iscrizione a ruolo.

L'esistenza di una norma che consente all'amministrazione di portare a conoscenza del contribuente un provvedimento senza termini massimi (a volte anche di dieci anni), si pone in contrasto con ogni principio di civiltà giuridica e segnatamente col principio di difesa visto che l'eccessiva distanza tra il fatto la contestazione rende inevitabilmente inefficace ogni strumento difensivo.

Da quanto argomentato appare evidente a questa Commissione il contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Come premesso, la declatoria di incostituzionalità viene invocata anche con riferimento all'art. 3 della Carta Costituzionale.

Invero, la previsione della sola iscrizione a ruolo entro il termine dei cinque anni provoca un'ingiustificata disparità di trattamento tra il contribuente soggetto ad accertamento ordinario e quello ad accertamento *ex art. 36-bis*.

Nei confronti di quest'ultimo, la cui posizione è più lieve atteso che generalmente vengano constatate violazioni più evidenti ma di minore gravità, sarebbero previsti termini di decadenza più lunghi rispetto all'altro, ritenuto che l'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, che disciplina l'accertamento ordinario, prevede tassativamente che entro i cinque anni avvenga la notifica dell'atto al destinatario.

È proprio quest'ultimo articolo che rappresenta la cartina al tornasole per risolvere il giudizio di legittimità.

Questa norma, infatti, che prevede un termine generale di decadenza entro il quale notificare l'atto al contribuente, è espressamente richiamato dall'art. 17 in esame.

L'evidente richiamo al principio generale lascia intendere, per analogia, che nello stesso termine di decadenza deve essere effettuata anche la notifica della cartella qualora si proceda *ex art. 36-bis*.

Pertanto, questo collegio rimette al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità delle disposizioni di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara di ufficio, non manifestamente infondata e rilevante per quanto espresso in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il procedimento e ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della segreteria, alla ricorrente, all'Ufficio delle entrate di Modica, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il Presidente: CANNATA

Il relatore: (firma illeggibile)

02C0284

N. 375

*Ordinanza del 14 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Artuffo Elsa ed altri e comune di Torino*

Lavoro (Rapporto di) - Progetti di lavori socialmente utili - Previsione della possibilità di approvazione o proroga solo di quelli che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiamo maturato o possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 - Attribuzione del beneficio ai soggetti inseriti nei progetti di lavori socialmente utili entro il 31 dicembre 1998 indipendentemente dalla data di inizio dei relativi corsi - Mancata previsione - Irrazionalità.

- Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 6.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nella causa R.G.L. n. 4894/2000 - Artuffo + 34/Comune di Torino a seguito della discussione dei difensori; visto l'art. 23, legge n. 87/1953; emette la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato presso la cancelleria della sezione lavoro il 16 giugno 2000, si costituivano in giudizio Artuffo Luisa e altri 34 lavoratori, citando il comune di Torino per sentir riconoscere il loro diritto a fruire dei benefici dell'art. 12 del decreto-legge n. 468/1997, a seguito dell'attività da loro svolta presso il comune convenuto in qualità di lavoratori socialmente utili.

Il comune, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato tempestivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, contestando peraltro anche nel merito le pretese attoree.

Dopo la sospensione conseguente all'eccezione di improponibilità, i ricorrenti riassumevano la controversia con memoria datata 26 luglio 2001. Il comune si costituiva anche a seguito della riassunzione, riformulando le precedenti conclusioni nel merito; seguivano alcune udienze di rinvio per consentire alle parti di valutare delle ipotesi conciliative.

All'udienza del 22 aprile 2002 il giudice prendeva la controversia a riserva, emanando la presente ordinanza, con la quale viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, legge 144/1999, sulla base delle considerazioni che seguono.

I ricorrenti partecipavano ad uno dei progetti di lavori socialmente utili predisposti dal comune di Torino ai sensi del decreto legislativo n. 468/1997, progetti che, implicando accordi con enti convenzionati per l'avvio dei relativi corsi, sono stati attivati a decorrere da momenti diversi, in funzione appunto dei citati accordi; i corsi iniziati nel 1998, avendo la durata di un anno, sono quindi terminati entro il 1999, mentre quelli iniziati successivamente sono per necessità cronologia terminati dopo il 31 dicembre 1999. In particolare è pacifico che tutti i corsi impostati per i lavoratori ricorrenti sono iniziati in varie date, ma comunque successive al 15 gennaio 1999, e quindi altrettanto sicuramente terminati in data successiva al 15 gennaio 2000. Con la legge 17 maggio 1999, n. 144 (successiva cioè all'avvio dei vari corsi, iniziati, come già più sopra sottolineato, in periodi diversi, ma tutti compresi tra il 15 gennaio 1999 e il marzo dello stesso anno) veniva prevista l'estensione del regime transitorio in favore dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 468/1997; in particolare l'art. 45, comma 4

della legge, stabiliva la possibile approvazione o proroga dei progetti di lavori socialmente utili e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, per quei lavoratori che avessero maturato o potessero maturare «12 mesi in tale attività nel periodo compreso tra il 1998 e il 31 dicembre 1999».

E proprio sulla base di tale sopravvenuta normativa, il comune di Torino comunicava, alla conclusione dell'attività lavorativa dei vari L.S.U., che i medesimi avrebbero potuto proporre domanda per la proroga, in applicazione del citato art. 45, solamente se avessero concluso la loro attività prima del 15 gennaio 2000, interpretando tale «mezza mensilità» come idonea a considerare comunque concluso il corso nel precedente «mese intero» e cioè entro il 31 dicembre 1999, così come esplicitamente prevedeva la legge (dando in tal senso un'interpretazione che cercava di salvare la possibilità di proroga per tutti gli L.S.U. che avessero terminato l'anno di attività lavorativa anche «poco dopo» la data fatale del 31 dicembre 1999).

L'invito ovviamente non poteva riguardare gli attuali ricorrenti, i quali — è pacifico — concludevano il loro anno di lavori socialmente utili in date varie, ma comunque decisamente successive al 31 dicembre 1999 e anche al 15 gennaio 2000, e sino al marzo 2000.

A fronte di tale situazione, pacifica in fatto, i ricorrenti prospettano innanzitutto una interpretazione extratestuale dell'art. 45, comma 4, interpretazione alla quale tuttavia il giudice ritiene assolutamente impossibile aderire: i ricorrenti sostengono cioè che la data del 31 dicembre 1999 costituisce il termine «finale» entro il quale dovevano iniziare i corsi di cui al decreto legislativo n. 468/1997, e non già la data nella quale i corsi e le successive attività lavorative dovevano essere terminati.

Ma la normativa è di una chiarezza (anche se non di una razionalità, come vedremo) insuperabile, poiché prevede l'applicabilità del precedente decreto legislativo n. 468 «... esclusivamente in favore di quei soggetti che abbiano maturato o che possano maturare 12 mesi di ... attività del periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999»; la disposizione, in sostanza, prevede che il compimento dei 12 mesi debba avvenire entro il 31 dicembre 1999, in tal modo facendo addirittura dubitare della soluzione, peraltro apprezzabile, adottata dal comune convenuto, di considerare completato il periodo lavorativo entro il 31 dicembre 1999 anche nei casi in cui l'anno lavorativo sia in realtà terminato «poco dopo» tale data, e comunque in un intervallo di tempo inferiore alla metà del mese, in maniera tale da poter considerare «mese completo» il dicembre 1999. Dovendosi pertanto escludere la possibilità di interpretare la normativa *de qua* secondo la prospettazione attorea, occorre tuttavia a questo punto accogliere la subordinata questione di legittimità costituzionale del citato art. 45. La questione è rilevante, perché i ricorrenti basano la loro pretesa di essere inseriti tra gli L.S.U., cui si applica il regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, sulla possibilità di invocare l'art. 45, il quale però, nel caso di specie, può appunto applicarsi ai ricorrenti solo se esso subisce la modifica che essi prospettano, tramite il giudice remittente, alla Corte.

La questione è anche non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché il Legislatore nel maggio 1999, emanando una disposizione legislativa corrispondente al citato art. 45, ben doveva sapere che i corsi attivati in base al precedente decreto legislativo n. 468 implicavano accordi con le società che avrebbero dovuto svolgerli, con il conseguente inizio dell'anno lavorativo da parte degli L.S.U. in date diverse, talché il citato anno lavorativo si sarebbe dislocato in periodi di pari durata, ma cronologicamente variabili, secondo criteri derivanti da mere esigenze organizzative e non già intrinseche ai progetti stessi; il risultato verificatosi nell'ambito del comune convenuto — ignora il giudice se presso altri comuni si siano determinate analoghe disfunzioni — è stato tale per cui i corsi che si sono potuti organizzare con un inizio antecedente al 31 dicembre 1998 (in realtà antecedente al 15 gennaio 1999, secondo la tesi interpretativa adottata in favore dei lavoratori dallo stesso comune convenuto) hanno consentito a tali fortunati L.S.U. di poter invocare l'art. 12 del decreto legislativo n. 468, con tutti i vantaggi economici e normativi conseguenti; quegli L.S.U. che viceversa hanno iniziato i corsi, per i più svariati motivi attinenti alla loro organizzazione, successivamente al 15 gennaio 1999, hanno indubbiamente completato i loro 12 mesi di attività successivamente al 15 gennaio 2000, e quindi fuori del termine previsto dal citato art. 45: e questo in dipendenza di parametri del tutto casuali, attinenti alla data di inizio dei corsi, e senza che fosse nemmeno possibile, in allora, adottare una condotta più sollecita, perché nel gennaio - marzo 1999 nessuno poteva ipotizzare che qualche mese dopo il legislatore avrebbe emanato una disposizione che avrebbe facilitato solo coloro che avessero iniziato i corsi antecedentemente al 31 dicembre 1998. Il legislatore ben poteva, beninteso, porre un limite cronologico ai benefici previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 468, allo scopo di evitare proroghe ritenute non opportune all'attività degli L.S.U.; la questione prospettata dai ricorrenti e accolta da questo giudice concerne in realtà il fatto che il legislatore, nell'emanare una norma cronologicamente limitativa del diritto in questione, avrebbe dovuto far riferimento, per evitare irrazionali discriminazioni, ad un limite temporale dei progetti elaborati dai comuni e non già alla casuale data di inizio dei relativi corsi, data variamente dislocata nel tempo in funzione di mere esigenze organizzative, e senza che in allora esistesse

alcun motivo di «urgenza», nessuno immaginando — come già chiarito — che con successiva legge sarebbe emerso, come discrimine per l'acquisizione di alcuni diritti da parte degli L.S.U., il momento iniziale del corso, così come di fatto è avvenuto.

Ritiene dunque il giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge n. 144/1999, nella parte in cui limita i vantaggi previsti per gli L.S.U. a coloro che abbiano completato il periodo lavorativo di 12 mesi entro il 31 dicembre 1999, anziché a coloro che siano stati inseriti in progetti di L.S.U. entro il 31 dicembre 1998 (in tal modo diventando quindi irrilevante la data concreta di inizio dei relativi corsi, in funzione delle «casuali» esigenze organizzative del comune, il quale nemmeno era in grado di rappresentarsi il pregiudizio che creava agli L.S.U. col semplice spostamento di qualche settimana dell'inizio del corso, in funzione degli accordi con le società che avrebbero dovuto gestirlo).

P. Q. M.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra il giudice ritiene rilevante e non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge n. 144/1999, ai sensi di quanto sopra argomentato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Manda alla cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, alla sua nota alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alla sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 14 maggio 2002.

Il giudice: GRASSI

02C0825

N. 376

*Ordinanza del 6 giugno 2002 emessa dal giudice di pace di Locri
nel procedimento penale a carico di Silvano Gabriele ed altra*

Reato in genere - Delitto di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Punibilità a querela della persona offesa - Perseguibilità d'ufficio come stabilito per il medesimo delitto commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee.

- Cod. pen., art. 590, ultimo comma.
- Costituzione, art. 3.

Reato in genere - Delitto di lesioni personali colpose aggravate commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Obbligatorietà dell'azione penale, anche in assenza di querela - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al medesimo delitto commesso in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro.

- Cod. pen., artt. 590, 582, primo comma, 583 e 585.
- Costituzione, art. 112.

Processo penale - Processo dinanzi al giudice di pace - Condizioni di procedibilità - Reati procedibili a querela di parte - Remissione della querela - Obbligo del pubblico ministero di presentare al giudice di pace richiesta di archiviazione - Possibilità per il giudice di pace di procedere d'ufficio anche in assenza di querela - Esclusione - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., artt. 345, comma 1, e 340; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 17, comma 1.
- Costituzione, art. 112.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale n. 6/2002 G.i.p. nei confronti di: Silvano Gabriele, nato a Reggio Calabria il 16 gennaio 1987 e residente in Locri, contrada Cancellò, Lucano Felicia, nata a Placanica il 3 ottobre 1938 e residente in Roccella Jonica, via Fumata 117 avente ad oggetto: lesioni colpose ex art. 590 cod. pen., ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso e ritenuto che

Dagli atti del procedimento penale n. 06/2002, del Registro G.i.p. del giudice di Pace di Locri, e n. 32/2002 del Reg. mod. 21-*bis* delle notizie di reato, iscritto il 21 gennaio 2002, discende che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, dott.ssa Anna Rita Coltellacci, ha disposto, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., l'iscrizione nel Registro mod. 21-*bis* della notizia di reato pervenutagli con la comunicazione di cui all'art. 347 cod. proc. pen. dal distaccamento della Polstrada di Brancaleone.

Dalla comunicazione di cui sopra si evinceva che il 21 novembre 2001, alle ore 13,15, in sito di Locri, località via Garibaldi, sulla strada urbana denominata via Cusmano, era avvenuto un incidente stradale che vedeva coinvolti due veicoli.

Il primo di detti veicoli, che era una Fiat Uno con targa RC 412197, era condotto da Lucano Felicia, nata a Placanica il 3 ottobre 1938 e residente in Roccella Jonica, per come suddetto.

Il secondo veicolo coinvolto, che era il ciclomotore Aprilia Scarabeo, con targa 5SRWZ, era condotto da Silvano Gabriele, ferito, nato a Reggio Calabria il 16 gennaio 1987 e residente in Locri per come suddetto.

A bordo del ciclomotore era trasportato, sul sedile posteriore dello stesso, Pascale Ferdinando, ferito, nato a Villa San Giovanni il 26 ottobre 1986, e residente in Bovalino via Fratelli Bandiera.

La dinamica descritta nella comunicazione, inviata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. pen., il comandante del distaccamento della Polizia Stradale di Brancaleone, riferiva che, alle ore 13,15 del giorno 21 novembre 2001, Lucano Felicia, alla guida dell'autovettura Fiat Uno con targa RC 412197, percorreva la via Garibaldi con direzione di marcia monte-mare. Giunta all'incrocio con via Cusmano impattava col ciclomotore Aprilia Scarabeo condotto da Silvano Gabriele con a tergo Pascale Ferdinando.

Silvano Gabriele non ottemperava al segnale di stop colà esistente ed anzi si immetteva nella circolazione dell'altra via senza concreta prudenza e dovuta cautela onde evitare incidenti di sorta.

L'urto interessava la parte laterale destra della Fiat Uno e la parte laterale anteriore sinistra del ciclomotore. Sul posto si riscontravano due tracce di frenata, l'una per metri 1,70 e l'altro per metri 2,05.

A carico di Silvano Gabriele i carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, elevavano verbale ai sensi degli artt. 145, comma 1 e 10 del Codice della Strada.

Veniva sentito, a sommarie informazioni, ai sensi dell'art. 351 cod. proc. civ., Silvano Gabriele il quale riferiva che alle ore 13,20 del giorno 21 novembre 2001 percorreva la via Cusmano nel centro abitato di Locri, unitamente a Pascale Ferdinando ed a bordo del motociclo Aprilia Scarabeo.

Giunto all'intersezione con la via Garibaldi rallentava la marcia. A questo punto una Fiat Uno proveniente dalla sinistra li investiva facendo cadere a terra sia il Silvano che il Pascale.

Aggiungeva che il conducente della Fiat Uno al momento dell'urto percorreva la strada a forte velocità.

Parimenti veniva verbalizzata la dichiarazione spontanea di Lucano Felicia la quale affermava che l'incidente avveniva in quanto due giovani pervenivano improvvisamente dalla sua destra alla guida del motociclo in questione e le tagliavano la strada impedendole di proseguire la marcia.

A seguito dell'urto i due giovani che viaggiavano sul ciclomotore andavano a sbattere sul parabrezza della vettura investitrice.

Sulla vettura della indagata viaggiava il marito di costei Gerace Raffaele.

Nessuno dei due coniugi riportava lesioni. In atti del fascicolo n. 6/1992 vi sono allegati:

1) Referto dell'ospedale di Locri riferentesi a Pascale Ferdinando nella cui diagnosi si contempla frattura al femore sinistro, contrattura gomito sinistro, gomito sinistro e regione frontale con la prognosi di giorni venticinque salvo complicazioni;

2) Referto dell'ospedale di Locri riferentesi a Silvano Gabriele nella cui diagnosi si contempla la contusione alla regione frontale con numerose ferite da taglio e contusione regione gamba sinistra, ginocchio e quarto e quinto dito mano sinistra con la prognosi di giorni dieci salvo complicazioni.

Il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Anna Rita Coltellacci, con nota n. 32/2002 di prot. in data 19 aprile 2002, proponeva a questo giudice di pace circondariale, motivando la richiesta ai sensi dell'art. 408 e segg. cod. proc. civ., nonché dell'art. 17 del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, richiesta di archiviazione.

Rilevato, inoltre, che

L'art. 590 cod. pen. contempla il reato di lesioni personali colpose e rileva il caso di chi cagiona conseguenze dannose ad altri per colpa, derivante da negligenza, imprudenza ed imperizia.

Tale articolo è stato così sostituito, rispetto alla formulazione originaria, dall'art. 2 della legge 11 maggio 1966 n. 296.

Il testo precedente contemplava il medesimo reato con questa stesura: «Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione sino a tre mesi e con la multa fino a lire duecentomila».

È costante l'intento del legislatore, per l'una e per l'altra stesura dell'articolo sotto osservazione, di riflettere il comportamento colposo in senso stretto sul parametro del buon padre di famiglia.

Pertanto le regole di condotta, che determinano il comportamento colposo, vanno considerate avuto riguardo al modello di comportamento cui appartiene l'agente medesimo e che è inteso secondo il comportamento del cittadino medio o, meglio, del buon padre di famiglia.

E cioè nell'analisi di un fatto lesivo la condotta di un automobilista è intesa nel senso di esaminare la condotta di un buon automobilista, così come la condotta di un pedone è intesa nel senso di porre a confronto di essa la condotta di un pedone diligente e prudente.

Quali sono le comminatorie avuto riguardo alle lesioni gravi è presto detto: se la lesione è grave la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a lire unmilione duecentomila, — secondo vigenti conversioni in euro —, se le lesioni sono gravissime esse verranno punite con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da lire unmilione duecentomila a lire duemilioni quattrocentomila.

Sarà compito del giudice accertare la sussistenza e la qualità della colpa dell'indagato, della vittima e del terzo al fine di calibrare la penale entità del risarcimento dei danni, se vi è stata costituzione di parte civile nel processo penale.

Aggiungasi che l'elemento soggettivo che caratterizza il delitto di colpa non è dato dall'opinione soggettiva dell'individuo, bensì dalla condotta dell'agente medesimo, a nulla rilevando la prevedibilità dell'evento tanto che la previsione ne costituisce l'aggravante.

Si innesta qui, a tal proposito, il concetto clinico di malattia conseguente al fatto delittuoso, che richiede una giusta focalizzazione onde determinare, fondatamente, la riduzione apprezzabile di funzionalità di una parte del corpo umano ed alla quale non fa, sempre, eco, una lesione anatomica, e l'evoluzione del fatto morboso che potrà avere breve o lunga scadenza ed a cui seguirà, a sua volta, la guarigione, l'adattamento a condizioni di vita molto ristrette, o, addirittura, la morte.

Il rapporto tra fatto colposo e conseguenza di esso sarà, infine, valutato ai sensi di norme giuridiche che, essendo operanti al momento del fatto penale, si poteva oggettivamente ritenere quale conseguenza probabile e necessaria alla mancata osservanza della disciplina, della legge o del regolamento che sono rimasti inapplicati.

E quindi se una determinata condotta, prescritta da norma vigente, che invece il reo ha ommesso, se applicata avrebbe evitato le conseguenze del fatto che ne è derivato; fatto che, proprio per come suddetto, non va ascritto a caso fortuito.

Per quel che attiene agli infortuni sul lavoro, il cui trattamento processuale è questione che questo giudice di pace di tal guisa sottopone al giudizio di costituzionalità dell'eccellentissima Corte costituzionale, è dato al giudice competente il compito di dimostrare che il nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro insicuro e la malattia temporale, o mortale, che ne è derivata, è frutto di fondata certezza che ne deriva dall'esame di tutti quegli elementi circoscritti nell'ambito della conseguenza diretta del reato.

Verune pronunce depositate, in tema di norme sulla prevenzione degli infortuni, lasciano intravedere come la certezza ed il convincimento del giudice sulla consequenzialità tra l'omissione e l'evento dannoso sia stata raggiunta con la semplice analisi causale tra la violazione e l'evento dannoso.

E ciò senza approfondimento veruno sulle concause che abbiano generato, o meno, l'evento e sulla stabilità del rapporto in concomitanza all'insorgere della malattia, al periodo di incubazione di essa, e, non per ultima all'essere la parte lesa estranea al rapporto di lavoro.

E ciò nel caso in cui la mancanza di continuità o il tempo determinato del rapporto di lavoro non diano sufficiente certezza sulla scaturigine degli infortuni sull'integrità fisica, che qui ne sono è il bene protetto.

Il complesso delle cautele imposte in tema di prevenzione degli infortuni concorre a formare la sicurezza sul posto di lavoro per tutti coloro che vi partecipano all'ambiente relativo e per ciascuno che vi si trovi all'interno anche in caso occasionale e temporaneo.

È avvenuto, per numerose fiata, che il datore di lavoro, in specie colui che opera nell'Italia meridionale, abbia consegnato ai propri dipendenti utensili sprovvisti, in tutto o in parte, di un efficace dispositivo antinfortunistico e che ciò sia stato dettato da una esigenza di risparmiare sulle spese di impianto e, per la scarsa qualità dei macchinari medesimi e nella speranza, — poi vanificata dalla conseguenza di tale improvvida condotta —, di mancati controlli da parte degli uffici all'uopo preposti.

Tutto ciò non disgiunto, — senza che assurga quanto si va a dire a giustificazione di siffatta illecita condotta —, dallo sparuto margine di utile che al datore medesimo deriva da condizioni ambientali di scarsa liquidità, ovvero da una concorrenza in loco spesso sleale.

Solo dopo il verificarsi dell'evento il datore di lavoro ha apportato quelle aggiunte e modifiche, sia ai macchinari che al posto di lavoro, che hanno reso il funzionamento dei macchinari sicuro e l'ambiente più idoneo allo svolgimento dell'attività connessa alle esigenze del lavoro medesimo.

In tali evenienze si assiste all'allertamento del medesimo datore di lavoro che avviene dopo che la leggerezza del suo comportamento abbia comportato conseguenze, più volte letali, per il lavoratore medesimo.

Ed anche la sporadicità dei controlli viene utilizzata in questi casi: è avvenuto, cioè, che la difesa dello indagato ha chiesto che assurgesse a discolta del proprio cliente la precedente ispezione, degli uffici di controllo, che aveva concluso per la mancanza assoluta di qualsiasi irregolarità.

Nel parallelismo tra

Il disposto di cui all'art. 582 cod. pen., in tema di lesioni personali, e dell'art. 590 cod. pen. in tema di lesioni personali colpose, ha dato adito in passato, in specie nello svolgimento di alcune discipline agonistiche, a controverse interpretazioni della condotta illecita presa in esame.

Tant'è che il passaggio dalla più lieve rubrica a quella ben più rilevante delle lesioni volontarie ha impregnato le pagine di molte decisioni recenti.

Particolare rilevanza ha avuto, nella ricorrenza della condotta lesiva, l'avere, il calciatore della squadra avversaria, posto in essere un particolare antagonismo tale da porre in non cale l'integrità fisica dell'antagonista tanto da averne in disprezzo.

Vero è che il soggetto passivo, nel corso dell'attività sportiva, dovrà attendersi un certo comportamento rude di chi intende impossessarsi della palla che esso sta giocando, ma è ragionevole che non possa attendersi di essere travolto dalla furia dell'avversario.

Il giudice chiamato a comminare la pena dovrà raggiungere il proprio convincimento esaminando caso per caso il problema giuridico che gli si pone partendo necessariamente dall'esame delle regole dell'agonismo sportivo per poi giungere alla conclusione se tali regole siano state travalicate o meno.

Su dette premesse il dualismo delle interpretazioni giurisprudenziali del caso processuale è stato risolto mediante l'esame delle singole condotte sportive.

In esito alla gravità del fatto

La gravità del fatto commesso, dato che i feriti a seguito del sinistro sono stati due e che per uno di essi è stata ipotizzata una grave affezione al femore, è di tutta evidenza.

La gravità è elemento discriminante sia delle condizioni di procedibilità del reato e sia dell'entità della pena da comminare, ed esso è preso in esame dal giudice di pace circondariale a corollario della questione di legittimità costituzionale proprio in relazione alla discriminante formulazione del reato di lesioni colpose derivante da incidente stradale e del reato di lesioni colpose derivanti da infortuni sul lavoro.

La Suprema Corte, a tal proposito, con sentenza n. 10374 del 24 ottobre 1988 ha ritenuto che il giudice debba sempre contestare all'imputato le aggravanti di cui all'art. 589 cod. pen. comma secondo, e quelle di cui all'art. 590 cod. pen., terzo comma, restando esclusa l'ipotesi in cui il fatto si sia verificato per evento del tutto estraneo alla circolazione stradale.

In detto ultimo dettato interpretativo rientra, persino, l'arrampicarsi del veicolo con una ruota sul marciapiede per la sosta e, l'utilizzo di piste abitualmente destinate a corse e competizioni sportive e, come tali, aventi vocazione velocistica.

Parimenti la Corte Suprema, siccome il giudice di pace circondariale ha argomentato nei paragrafi che precedono, ha interpretato la norma di cui al citato art. 590 cod. pen., terzo comma, per quanto attiene alla violazione delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro disponendo che le aggravanti debbano medesimamente essere contestate, anche quando la fase lavorativa sia conclusa o sia temporaneamente sospesa.

Ciò in quanto dovrà essere garantita la completa liberazione dalla situazione di pericolo dal posto di lavoro anche perché «sottoposti allo stato di pericolo dallo stato di fatto residuo dalla fase pregressa», (sentenza n. 1738 del 25 febbraio 1997).

L'aggravante vi è, ancora, per il datore di lavoro che, nel processo di lavorazione, lascia la direzione del cantiere al direttore dei lavori pur cosciente che quest'ultimo operi e rappresenti, in sua vece, ogni esigenza organizzativa del lavoro che fa capo al datore di lavoro medesimo. (sentenza n. 191 del 15 gennaio 1997).

Ed in ultimo: neppure il principio dell'affidamento esime il datore di lavoro dalla contestazione, a suo carico, della circostanza aggravante.

Il Supremo Consesso ha, a tal uopo, argomentato che il comportamento del datore di lavoro, nel caso in cui accada un infortunio sul lavoro, è doppiamente fallace non essendo sufficiente presumere l'imprevedibilità del comportamento del lavoratore su cui sempre il primo deve vigilare.

Sussiste, parimenti, circostanza aggravante a carico di chi, avendo dato incarico ad altri a compiere, a mezzo di corrispettivo, un lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, siccome previsto dall'art. 2222 cod. civ., abbia così inteso traslare ad altri il rischio connesso alla esecuzione dei lavori anzidetti.

Così sentenza n. 11813 del 15 ottobre 1999.

Tale tesi, estrema, non prevede la *ratio* della norma civile appena citata spingendosi ben oltre la medesima ed ipotizzando una colpa a carico del committente che, in tal caso è perfettamente estraneo al processo produttivo dell'esecuzione dell'opera, ed al quale si attribuisce una posizione di garanzia ritenendolo datore di lavoro di chi ha assunto gli obblighi e le conseguenze del contratto d'opera.

Si delinea, così a chiare note, come una sostanziale identità del disegno criminoso, sia esso derivante dalla inosservanza della norme del codice della strada, e, sia esso derivante dalla inosservanza delle norme sugli infortuni sul lavoro si pone in insanabile contrasto con l'operatività della norma medesima.

Ciò in quanto sia per l'uno che per l'altro caso l'elemento che contraddistingue il fatto penale preso in esame presenta, in ambedue le ipotesi di incidente stradale e di incidente sul lavoro, è che il delitto è compiuto contro l'intenzione e, come tale, esso non è voluto.

Ne è prova il principio di inapplicabilità, tali reati, dell'ipotesi della continuazione.

In esito al bene protetto

Ritiene questo giudice di pace che sia per il reato di lesioni colpose derivanti da incidente stradale e sia per il reato di lesioni colpose derivanti da inosservanza delle norme sugli infortuni sul lavoro, il bene protetto sia la vita e l'incolumità della persona umana.

Ciò considerato l'oggettività giuridica che ne deriva è costituita dalla salvaguardia della incolumità personale e la vita in tutti i reati che attentano a questi beni.

Osserva inoltre il giudice di pace che nello ambito dei reati contro l'incolumità personale rientrano sia la lesione volontaria che la lesione colposa con pari rilevanza sia per l'inosservanza alle norme viarie e sia per l'inosservanza alle norme sulla prevenzione degli infortuni; dal compimento di tutti questi reati vi si cagiona un danno al corpo o alla mente.

Affinché ciò derivi appare necessario che si consegua quel fattore patologico che va sotto il nome comune di malattia con tutto quel complesso di fenomeni che, nel breve o nel lungo periodo, comporti una alterazione.

Detta alterazione porterà, nella sua evoluzione, alla completa guarigione o ad una condizione di menomazione rilevante o ridotta che ha caratteristiche di non emendabilità.

Sia nell'uno e nell'altro caso è necessario che le conseguenze del reato incidano apprezzabilmente in tutti gli atti della vita vegetativa in relazione alla menomazione che ne è derivata, in relazione alla gravità di dette conseguenze siccome argomentato dal giudice in epigrafe.

Ritiene, dunque, il giudice di pace che la struttura dei due delitti colposi equivale alla struttura dei due delitti dolosi e che, per dirla col gergo aritmetico, l'art. 590 cod. pen. sta all'art. 582 cod. pen. ed all'art. 583, così come l'art. 589 cod. pen. sta all'art. 575 cod. pen.

Se in questa equazione il giudice sostituisse l'elemento psichico colpa con l'elemento determinato dolo, il risultato strutturale non subirebbe nessun cambiamento.

Ogni altra considerazione è ritenuta dal giudicante ultronea e superflua.

Il giudice di pace considera come il cagionare una lesione personale significhi cagionare un danno al corpo ed alla mente che si sostanzia, comunque, in una malattia o in una conseguenza già enunciata, così come era per il cessato codice Zanardelli nella sua stesura definitiva che aveva escluso qualsiasi differenziazione tra lesioni volontarie o lesioni colpose e si era limitato a focalizzare un danno alla salute del corpo o della mente in qualsiasi maniera.

Calibrando l'entità della pena e parificandola all'entità delle conseguenze del reato che era stato compiuto.

Senza dubbio la differenziazione delle modalità delle azioni criminose ha giovato al titolo del reato ed alla comminatoria della pena, pur creando nel novero delle varie classificazioni lo sfilamento di qualche maglia dell'ordinamento che consente, talvolta, situazioni di privilegio per l'uno o per l'altro caso processualmente rilevante.

L'esercizio del diritto di querela

Il giudice di pace ha osservato come il differente trattamento procedurale che sconta il medesimo reato di lesioni colpose, ancorché risultanti da un differente comportamento attivo od omissivo dell'agente, incida, in modo negativo, sul mantenimento di quel bene giuridico tutelato che è l'integrità della persona fisica.

Ed è giunto a tale convincimento non solo sulla base ai canoni generali di diritto, ma anche esaminando le norme di procedura che, siano esse viste nel loro insieme per quel che riguarda reati simili, siano esse viste in particolare esaminando l'una e l'altra fattispecie giuridica, hanno condotto, tout court, al solo risultato da conseguire che è quello del bene protetto testé enunciato.

Sicché, a questo punto, non resta al giudice di pace da esaminare se l'esercizio, o meno, del diritto di querela sia da qualificarsi, come il maestro della scuola universitaria Giovanni Leone soleva affermare nelle sue colorite lezioni di diritto e procedura penale: «Per i reati perseguibili a querela di parte l'ordinamento ha conferito alla vittima il potere di determinare l'illiceità del fatto. E non solo questo, ma anche quello di mettere in moto, a suo discernimento, la macchina giudiziaria».

Questa affermazione, udita dal giudice di pace *illo tempore*, dalla viva voce del docente, ha fatto sì che veruni classificassero il vecchio insegnante di diritto, quale sostenitore della dottrina processualistica.

A ben individuare i margini del problema il giudice di pace non direbbe che il Leone avesse torto.

O non del tutto. È proprio nella classe dei delitti che offendono direttamente la persona che trova la più ampia applicazione l'esercizio del diritto di querela.

Osserva il giudice di pace come tutto ciò sia in netto contrasto con quanto disposto dall'art. 112 della Carta costituzionale, laddove prescrive a carico del Pubblico Ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Come si possa affermare, categoricamente, tale obbligo allorché la mancata presentazione della querela, per dirla con Francesco Carnelutti, nelle sue lezioni sul processo penale, si risolve nel diritto della persona offesa di perdonare chi ha commesso il reato a suo danno?

Ciò è motivo di fondato dubbio in specie nel caso in cui tale diritto di perdonare, conferito alla persona offesa, tale non è nel caso previsto e regolato dall'ultimo capoverso dell'art. 590 cod. pen. qui in esame?

Ritiene il giudice di pace come sia latente la disparità di trattamento per il cittadino parte offesa nel reato di lesioni colpose da incidente stradale ed il reato di lesioni colpose da violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Parimenti nei confronti del responsabile il quale pur scientemente reo di un reato di evidente gravità sa di poter sfuggire alle maglie della Giustizia mediante una accorta manipolazione della libera determinazione della parte offesa a presentare o a non presentare la querela.

Oppure ad esercitare pressioni, di ogni genere, come in questo estremo lembo di terra della nostra penisola, più volte accade acciocché la querela venga «ritirata», e così rimessa a chi il reato lo ha certamente compiuto.

È proprio qui, osserva il giudice di pace, che l'ordinamento fallisce nella sua precipua funzione di impartire al colpevole la giusta punizione, ed è proprio qui la posizione di privilegio dell'agente che in questo caso ha compiuto un reato di ridotta importanza.

Né può dirsi, in questo caso, che il diritto di querela, pur essendo di natura processuale, sia diverso da quello dell'azione in quanto l'esercizio della querela non è idonea ad investire il giudice perché quest'ultimo è investito dell'azione dal pubblico ministero.

Osserva, anzi, il giudice di pace come il diritto di querela sia un diritto soggettivo processuale essendo attinente al processo e di esso è indispensabile premessa.

Ciò deriva, anche, dal fatto che il cittadino offeso non avendo esercitato tale diritto non è parte nel processo medesimo.

La remissione della querela

La remissione della querela, nel processo relativo alla lesioni colpose patite in un incidente stradale, realizza, ancor di più, quel latente divario che si è creato a svantaggio del cittadino parte offesa in tal processo rispetto al cittadino parte offesa nel processo relativo alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Anche qui, per come argomentato dal giudice di pace nel paragrafo che precede, tale divario favorisce, il responsabile del delitto di natura viaria.

Il diritto di querela, esercitato dalla parte offesa, si realizza mediante la stesura di un atto nel quale, riassunte, o esplicitate, le varie fasi del delitto, si chiede la punizione del colpevole facendo, più delle volte, capo a principi di carattere morale e sociale, che appaiono tra le righe invalicabili, e con riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Considera il giudice di pace come tutti i buoni propositi comminatori della pena, quale unica alternativa e risposta al delitto, e i buoni principi di carattere sociale e morale vengano meno, nel caso di reato derivante da incidente automobilistico, con la remissione dopo appena qualche giorno, della querela medesima.

E non è raro il caso che la remissione della querela avvenga *ad horas*.

Ha esposto il giudice di pace quali sia, più e più volte, il rapporto sottostante che ha generato tale remissione e come in concorso con certa coartazione fisica e psicologica, rimasta nell'ombra, il cittadino sia costretto a disdire ciò che prima, coralmemente con la norma, aveva detto.

Tutto ciò non si verifica nell'altro caso in esame in cui le lesioni colpose, sol perché derivanti dalla inosservanza delle norme che riguardano infortuni sul lavoro, sono perseguibili a norma dell'art. 112 della Costituzione della Repubblica italiana.

Ancor più rilevante appare al giudice di pace, l'impedimento derivante dalla remissione della querela, alla prosecuzione del processo.

Laddove la remissione, facendo venir meno il presupposto della perseguibilità dell'azione, impedisce che l'azione penale possa essere portata avanti sino alle estreme conseguenze.

Anche qui il cittadino, offeso dal delitto di lesioni colpose compiute dal reo ai suoi danni, argomenta il giudice di pace, diviene portatore di un potere dispositivo del processo stesso che si sta celebrando a tutela del bene protetto dall'ordinamento.

Parimenti il cittadino, offeso dal delitto derivante dall'illecito viario, pone in essere *ad libitum*, una condizione risolutiva del processo penale.

Tutto ciò non avviene nel processo relativo ai fatti commessi con violazione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro: colà il cittadino non è per nulla portatore di un potere dispositivo dell'abbrivio del processo; colà il cittadino non può porre in essere una condizione risolutiva del processo penale.

Che la remissione divenga, o non divenga, perfetta solo se il colpevole vi abbia aderito, poca rilevanza ha ai fini della presente questione di legittimità costituzionale, rivestendo, per contro rilievo, l'avvio e la improcedibilità, ambedue derivanti da querela, del processo di lesioni colpose.

Il medesimo principio contrasta col disposto di cui all'art. 112 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui fa obbligo al pubblico ministero di esercitare l'azione penale, essendo stato posto tale obbligo a tutela dell'interesse punitivo dello Stato, come tale nascente dalla sua pretesa di comminare una pena a chiunque ha commesso un reato.

Il richiamato principio contrasta, in ultimo, con tutto lo spirito etico e morale della Carta costituzionale riportato dall' art. 3, secondo il quale ogni cittadino ha pari eguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali.

Non ultima è la riflessione di questo giudice di pace sull'entità della pena irrogata, in genere, che in tema di sinistro automobilistico non è pari a quella irrogata in tema di violazione alle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Attesa la rilevanza della pronuncia di legittimità costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio;

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, alla luce delle premesse sopra esposte, dell'art. 590, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui prescrive l'obbligo della presentazione della querela ai fini della punibilità del delitto derivante dalla inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale

in contrasto con il medesimo disposto nella parte in cui non richiede la presentazione della querela, ai fini della punibilità del medesimo delitto commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, alla luce delle premesse sopra esposte, dell'art. 590 cod. pen., in relazione agli artt. 582 cod. pen., primo comma, 583 e 585 cod. pen., in relazione all'art. 112, unico comma, della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui non prescrive la obbligatorietà dell'azione penale, anche in assenza di querela, ed in conseguenza di particolare gravità dei danni derivati alla persona, anche per i reati commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

Ritenuta, conseguenzialmente, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 345, primo comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 340 cod. proc. pen., e, nel caso precipuo, in relazione all'art. 17, primo comma, decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, nella parte in cui, mancando la procedibilità del reato per difetto di querela, non consente al giudice la procedibilità d'ufficio anche in assenza di tale elemento di punibilità.

Sospende il presente giudizio recante il n. 06/2002 del Reg. G.D.P. pendente nei confronti di Silvano Gabriele, nato a Reggio Calabria il 16 gennaio 1987 e residente in Locri, contrada Cancellò; Lucano Felicia, nata a Placanica il 3 ottobre 1938 e residente in Roccella Jonica, via Fumata 117;

Ordina trasmettersi gli atti alla eccellentissima Corte costituzionale in Roma.

Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e del fascicolo relativo:

al signor Presidente del Consiglio dei ministri in Roma;

al signor Presidente del Senato della Repubblica in Roma;

al signor Presidente della Camera dei deputati in Roma;

al signor Presidente del Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria;

al signor Presidente del Tribunale di Locri;

al signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;

al sig. Silvano Gabriele, residente in Locri, contrada Cancellò;

alla sig.ra Lucano Felicia, residente in Roccella Jonica, via Fumata 117.

Emesso in Locri, addì primo giugno duemiladue.

Il giudice di Pace: PEZZANI

02C0826

N. 377

*Ordinanza del 13 maggio 2002 emessa dal Consiglio di Stato
sul ricorso proposto da azienda sanitaria USSL n. 1 di Varese contro Barisi Silvana*

Impiego pubblico - Dipendenti UU.SS.LL. - Regione Lombardia - Esercizio di mansioni superiori - Diritto alle differenze retributive - Esclusione - Violazione del principio di adeguata retribuzione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990 e 101/1995.

- Legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25, art. 24, comma 3.
- Costituzione, art. 36.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 8544 del 1995 proposto dall'azienda sanitaria USSL n. 1 - Varese (già USSL n. 2 - Associazione dei comuni del Verbano Orientale e della Valcuvia), rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Tedeschi e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

Contro Barisi Silvana, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Romeo con domicilio in Roma, via Cola di Rienzo n. 217 presso lo studio dell'avv. L. Mari;

Per l'annullamento della sentenza del T.A.R. per la Lombardia n. 960 del 13 luglio 1995.

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2002, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli avv. A. Manzi su delega dell'avv. L. Manzi e l'avv. G. Romeo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La sig.ra Silvana Barisi ha prestato servizio presso la USSL/1 - Varese sino al 16 agosto 1992 nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore (VII livello retributivo).

Dal 7 giugno 1982 al 16 agosto 1992 (data di cessazione del rapporto), con ripetuti atti deliberativi, è stata incaricata di svolgere le funzioni di responsabile provvisorio del servizio di assistenza sociale.

In prossimità del suo collocamento a riposo ha chiesto che le fosse riconosciuto, ai soli fini economici, il livello apicale corrispondente alle mansioni di fatto svolte.

La domanda è stata respinta con delibera n. 409 del 9 luglio 1992 dell'amministratore straordinario della USSL, in considerazione di quanto disposto dall'art. 24, terzo comma, della legge della regione Lombardia n. 25 del 26 aprile 1990, che aveva consentito al personale che già ricopriva le funzioni di responsabile del servizio di assistenza sociale di continuare ad esercitarle, mantenendo, però, la posizione funzionale e il trattamento economico di cui era titolare e riconoscendo allo stesso il diritto alle sole indennità connesse all'esercizio delle funzioni superiori.

La sig.ra Barisi con ricorso dinanzi al TAR per la Lombardia, ha chiesto l'accertamento ed il riconoscimento del suo diritto alla retribuzione e relative indennità corrispondenti alle superiori mansioni conferitele, previo annullamento della delibera n. 409 del 9 luglio 1992, denunciando la violazione del principio dell'adeguamento retributivo in relazione alla qualità delle prestazioni svolte, discendente dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, da tempo pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza relativa al pubblico impiego sanitario a seguito delle sentenze della Corte cost. 23 febbraio 1989 n. 57 e 19 giugno 1990 n. 296.

La USSL, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale di parte delle somme pretese ed ha illustrato i motivi di infondatezza della domanda.

Il TAR con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) con specifico riferimento all'impiego sanitario, la giurisprudenza è univoca nel riconoscere il diritto del dipendente alla variazione del trattamento economico per le superiori mansioni svolte, qualora queste si protragano oltre il periodo di sessanta giorni nell'anno solare;

b) il diritto alla retribuzione per lo svolgimento delle mansioni superiori deriva dall'art. 36 della Costituzione e, pertanto, le norme che negano tale diritto, se regolamentari, vanno disapplicate, se di legge (nella specie, la legge regionale), vanno sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, a meno che non siano suscettibili di essere interpretate in modo conforme ai principi costituzionali;

c) da una lettura dell'art. 24, terzo comma, della legge regionale n. 25 del 1990, allineata al precetto costituzionale, deriva che non possono intendersi per indennità connesse all'esercizio delle funzioni i soli trattamenti accessori, ma, che, con il termine indennità, il legislatore regionale si è voluto riferire proprio alle misure differenziali tra qualifica di appartenenza e quella ricoperta in virtù di reiterati incarichi, mentre il richiamo al trattamento economico riguarda la sola posizione stipendiale formalmente connessa alla qualifica di appartenenza;

d) il diritto alle prestazioni patrimoniali, quando la pretesa economica sia stata contestata dall'amministrazione, si prescrive in dieci anni e non in cinque.

Per l'annullamento della sentenza ha proposto appello la USSL con il quale ha dedotto:

1) la violazione dell'art. 24, terzo comma, della L.R. 26 aprile 1990 n. 25, in relazione all'art. 12 delle preleggi, in quanto la norma sarebbe stata interpretata in modo contrario alla sua stessa lettera;

2) la violazione dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, in relazione all'art. 97 della Costituzione, in quanto la giurisprudenza, sarebbe ferma nel ritenere:

a) che la pretesa del pubblico dipendente ad una retribuzione superiore a quella attribuitagli dalla normativa applicabile non può fondarsi sull'art. 36 della Costituzione;

b) che il passaggio a funzioni superiori non può avvenire in violazione della regola del concorso, la quale trova fondamento nell'art. 97 della Costituzione;

c) che in assenza di posto nella pianta organica dell'ente non sono configurabili le funzioni connesse.

In via subordinata, l'appellante ha ribadito l'eccezione di parziale prescrizione del credito relativo alle differenze retributive rivendicate.

La sig.a Barisi con la memoria di costituzione ha chiesto la reiezione dell'appello, richiamando le tesi difensive esposte in primo grado e condivise dal TAR e, in subordine, ha insistito sulla sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge regionale.

In prossimità dell'udienza di trattazione del ricorso entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria.

All'esito di detta udienza il collegio ha ritenuto di accogliere parzialmente l'appello della USSL, riformando, per l'effetto, la sentenza del TAR limitatamente al riconoscimento del diritto della originaria ricorrente alle differenze retributive per il periodo dal 7 giugno 1982 all'1° aprile 1991, in cui la stessa aveva svolto le mansioni superiori con formale incarico, ma su un posto inesistente in pianta organica, considerato che detto posto è stato istituito solo con delibera del 2 aprile 1991, e si è riservato di disporre con separata ordinanza la remissione degli atti alla Corte costituzionale per la verifica della legittimità dell'art. 24, terzo comma, della legge della regione Lombardia n. 25 del 26 aprile 1990.

Con la presente ordinanza viene, pertanto, sciolta la suddetta riserva, considerata la evidente rilevanza della questione per la definitiva decisione della controversia e la sua non manifesta infondatezza.

L'appello della USSL andrebbe, infatti, respinto anche per la parte concernente la pretesa relativa alle differenze retributive per il periodo che va dalla data di approvazione (con delibera n. 181 del 2 aprile 1991) dell'ampliamento della pianta organica della USSL — con la quale è stato istituito il posto di dirigente responsabile del servizio di assistenza sociale, con posizione funzionale apicale — alla data del collocamento a riposo della sig.ra Barisi, in quanto, pur essendo stata la stessa formalmente incaricata di svolgere le mansioni superiori su un posto vacante, il riconoscimento del diritto al trattamento retributivo apicale è precluso dal disposto del più volte menzionato art. 24, terzo comma, della legge regionale n. 25 del 1990.

Tale norma — alla quale, per la chiarezza della sua lettera, non è possibile attribuire alcun altro senso, se non quello fatto palese dal significato delle parole — prende atto della situazione di fatto esistente presso le USSL lombarde (concernente lo svolgimento delle mansioni di responsabile del servizio di assistenza sociale da parte di personale non in possesso della necessaria qualifica apicale, il cui affidamento si era, tuttavia, reso necessario, in quanto il servizio in questione era già da tempo operativo, essendo stato istituito con la legge regionale 11 aprile 1980 n. 39 e riorganizzato con la legge regionale 7 gennaio 1986 n. 1) e, in attesa dello svolgimento dei concorsi per la copertura dei posti di dirigente responsabile del servizio di assistenza sociale di nuova istituzione nella pianta organica, consente al personale, che abbia già svolto per almeno tre anni le funzioni di responsabile del servizio di assistenza sociale, di continuare a svolgerle «mantenendo la posizione funzionale ed il trattamento economico di cui è titolare nonché le indennità connesse all'esercizio di dette funzioni».

In pratica afferma il principio della non retribuitività delle mansioni superiori, ancorché conferite su posto vacante con formale provvedimento e in conformità a quanto previsto da una specifica disposizione di legge.

Al riguardo, ritiene il collegio che, anche in considerazione dell'orientamento più volte espresso dalla Corte costituzionale in ordine alla problematica della retribuitività delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico proprio del settore sanitario (v. sent. Corte cost. 23 febbraio 1989 n. 57; 19 giugno 1990 n. 296; 31 marzo 1995 n. 101 e ord. nn. 908/1988; 408/1980 e 337/1993) e pur non ignorando i più recenti principi elaborati in materia dall'adunanza plenaria di questo consiglio (v. dec. 18 novembre 1999 n. 22; 28 gennaio 2000 n. 10; 23 feb-

braio 2000 n. 11) in relazione alla previsione di cui all'art. 56 del d.gs. 3 febbraio 1993 n. 29 (peraltro, entrato in vigore successivamente ai fatti di cui alla presente controversia), nella specie, sussistano seri dubbi in ordine alla compatibilità della disposizione regionale con l'esigenza, desumibile dall'art. 36 della Costituzione, ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, non potendosi, d'altra parte, ritenere che la previsione di mantenere le indennità connesse alla funzione soddisfi detta esigenza; trattasi, infatti, di compensi accessori spettanti per particolari oneri connessi alla funzione quali, ad es., la partecipazione all'ufficio di direzione (v. art. 20 legge regionale 7 gennaio 1986 n. 1), che sono nettamente distinti (anche nella prassi contrattuale) dal trattamento fondamentale previsto per la qualifica.

Il contrasto con il menzionato precetto costituzionale appare, poi, ancor più evidente e grave ove si tenga conto del fatto che la disposizione di cui trattasi integra una deroga a tempo indeterminato del principio della proporzionalità della retribuzione al lavoro prestato.

Inoltre, il sostanziale divieto di retribuire le mansioni superiori assume anche carattere di irragionevolezza, tenuto conto che il legislatore regionale ha individuato i presupposti per il legittimo espletamento di dette mansioni negando, però, il corrispondente trattamento economico.

Per le ragioni esposte deve essere, quindi, disposta la sospensione, *in parte qua*, del giudizio e la remissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge della regione Lombardia 26 aprile 1990 n. 25;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende, in parte qua il giudizio;

Dispone che a cura della segreteria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente della giunta regionale della Lombardia e comunicata al presidente del consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002.

Il Presidente: ELEFANTE

Il consigliere estensore: PULLANO

02C0843

N. 378

*Ordinanza del 13 maggio 2002 emessa dal T.A.R. del Lazio
sui ricorsi riuniti proposti da Castiglione Giancarlo ed altri contro Corte dei conti ed altri*

Corte dei conti - Disposizioni sui controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile - Previsione dell'attribuzione alla Corte dei conti del potere regolamentare di determinare il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte stessa adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni anche in deroga a previgenti disposizioni di legge - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 21247/00 proposto da Giancarlo Castiglione e Maria Santoro rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Sanino e Ruggero Dipace ed elettivamente domiciliato presso lo studio Sanino in Roma, viale Parioli n. 180; e sul ricorso n. 814/2001 proposto dai dott.ri Anna Maria Giorgione Imposimato, Renzo Liberati, Filippo Verso e Luciano Molini rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Vinti e Carlo Greco ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma via Emilia n. 88;

Contro la Corte dei conti il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, la Presidenza del Consiglio, dei ministri — in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore* — in giudizio rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12;

Nei confronti, (ric. n. 21247/2000) dei consiglieri Gian Giorgio Paleologo, Michele Umberto Francese, Giovanni Rossi, Franco Turina e Carlo Granatiero;

Nei confronti (ric. n. 814/2001) Carlo Granatiero e Alberto Giacomini;

Per l'annullamento (ricc. nn. 21247/2000 e 814/2001) del provvedimento della Corte dei conti 4 ottobre 2000 n. 58/C/CP con il quale veniva indetta la procedura concorsuale per la copertura di alcuni posti di funzione ed in particolare quelli di consigliere delegato degli uffici di controllo sui ministeri;

del provvedimento in data 10 novembre 2000 n. 65 con il quale venivano designati i magistrati delegati da preporre agli uffici di controllo nei ministeri;

della deliberazione della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 recante disposizioni per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

della delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 553 del 2-3 ottobre 2000;

di ogni altro atto connesso, presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;

È altresì per l'annullamento (ric. 814/2001) del provvedimento n. 76/C/CP del 20 novembre 2000 e della successiva deliberazione 715/CP/2000 del 20 dicembre 2000 con cui la dott.ssa Giorgione è stata assegnata dal 1° gennaio 2001 e per un periodo non inferiore a due anni, alla sezione centrale di controllo di legittimità su atti — ufficio di controllo sui ministeri economico-finanziari;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Corte di conti, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23 gennaio 2002, relatore il consigliere Alberto Novarese — l'avv. M. Sanino, C. Greco e l'avv. dello Stato P. Gentili;

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti — magistrati della Corte dei conti, alcuni con funzioni di consigliere delegato, al controllo sugli atti delle amministrazioni centrali dello Stato — con i due gravami in esame hanno impugnato i provvedimenti con i quali la Corte dei conti, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286 di attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, ha provveduto alla riorganizzazione della funzione del controllo che ha portato ad una riduzione dei posti di consigliere delegato ed ha adottato i provvedimenti concorsuali per la copertura dei posti.

In particolare la Corte dei conti con deliberazione del Consiglio di Presidenza 16 giugno 2000 ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo e in tale contesto ha stabilito (art. 4) che il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato è esercitato da magistrati assegnati dal Consiglio di Presidenza ai seguenti uffici:

ufficio di controllo sui Ministeri istituzionali (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri dell'interno, della giustizia, della difesa, degli affari esteri);

ufficio di controllo sui ministeri economico finanziari (finanze e tesoro, nonché sugli atti relativi al trattamento di quiescenza del personale civile e militare);

ufficio di controllo sui ministeri delle attività produttive (industria, commercio con l'estero, comunicazioni e politiche agricole);

ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio (lavori pubblici, trasporto e ambiente);

ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali (sanità, lavoro, università, pubblica istruzione e beni culturali).

Tale struttura organizzativa, a cui corrisponde — logicamente e in base ai successivi atti della Corte — un posto di consigliere delegato per ogni Ufficio, viene a sostituirsi a quella che discendeva dagli artt. 17 e 22 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) in base ai quali «i decreti (...) qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perché, esercitato il controllo di legittimità, vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione. (...)» «Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, è delegata un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti agli uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione. (...)».

Avverso i provvedimenti impugnati i ricorrenti — che lamentano una illegittima riduzione della loro attuale posizione funzionale (in quanto attualmente svolgevano funzioni di consigliere delegato al controllo di un Ministero) o delle future prospettive (per la riduzione dei relativi posti) — hanno dedotto censure concernenti la violazione della normativa e dei principi generali sui controlli di legittimità svolti dalla Corte dei conti e la violazione dei principi a cui deve conformarsi l'esercizio del potere di organizzazione e preposizione dei magistrati agli uffici.

I ricorrenti hanno sollevato, altresì, questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1999, per profili riconducibili all'eccesso di delega. In ambedue i ricorsi si sono costituiti la Corte dei conti, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei ministri per resistere.

Il gravame è andato in decisione all'udienza del 23 gennaio 2002.

Con sentenza parziale il collegio — riuniti i due ricorsi — ha respinto il primo gruppo di censure.

Assume, quindi, rilevanza la indicata questione di costituzionalità che se fondata determinerebbe l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.

Secondo il collegio la questione sollevata dai ricorrenti non è manifestamente infondata e va, pertanto, sottoposta alla verifica della Corte costituzionale.

Con il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 il legislatore — in attuazione della delega conferita dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 — ha previsto l'istituzione nelle amministrazioni pubbliche di servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

La disciplina dei controlli esterni svolti dalla Corte dei conti, il cui nucleo fondamentale risaliva al citato r.d. n. 1214 del 1934 e alla legge n. 259 del 1958, è stata innovata dalla legge 14 gennaio 1994 n. 20 nell'ottica della riduzione dell'area del controllo preventivo di legittimità sugli atti e dell'introduzione del controllo successivo sulla gestione.

L'art. 4 della citata legge ha conferito alla Corte autonomia organizzativa e finanziaria disponendo che «la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese».

La legge 15 marzo 1997 n. 59, all'art. 11, comma 1, lett. c) ha, poi, delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni.

In esecuzione della citata disposizione il Governo ha emanato il d.lgs. n. 286 del 1999 il quale, oltre a recare una nuova disciplina dei controlli interni, all'art. 3, commi 1 e 2, ha stabilito rispettivamente che «è abrogato l'art. 8 della legge 21 marzo 1958 n. 259» e che «al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto dall'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1994 n. 29».

Sul primo comma di tale articolo che aveva soppresso la facoltà della Corte dei conti di formulare in qualsiasi momento rilievi ai ministri vigilanti su atti e vicende concernenti la gestione degli enti pubblici sottoposti al controllo in base alla legge n. 259 del 1958 — è intervenuta di recente la Corte costituzionale che lo ha espunto sul rilievo sostanziale che «nulla nella legge (...) consente di ritenere che la delega ch'essa dispone comprenda la riforma della disciplina dei controlli sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

«Dove la legge determina l'oggetto della delega (art. 11, primo comma, lett. c) si tratta di forme di controllo attinenti alle «amministrazioni pubbliche» e in questa formula non può certamente ritenersi compresa la categoria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (...).

L'estraneità della materia del controllo sugli enti (...) risulta confermata dai principi e dai criteri direttivi, previsti in materia dell'art. 17 stessa legge. Dopo aver stabilito — per quanto qui interessa — che il governo si atterrà ai principi desumibili dall'art. 3, comma 6 — legge n. 20 del 1994 cioè alla legge e a una disposizione della legge che si riferiscono esclusivamente al controllo sulle amministrazioni, nelle lettere successive a), f) prevede l'emanazione di una serie di disposizioni rivolte a potenziare l'informazione e il controllo interno di gestione; a istituire forme di valutazione dei risultati, con la possibilità di interventi sanzionatori; a predisporre indicatori relativi all'efficienza e al buon andamento; a collegare l'esito della valutazione all'allocatione delle risorse; a costituire una banca-dati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; a predisporre forme di indennizzo a favore dei soggetti interessati, in caso di inadempimento, o di ritardo nelle prestazioni dovute: tutte previsioni che, all'evidenza, non possono che riguardare le «amministrazioni» in senso proprio e che risulterebbero incongrue se riferite indifferenziatamente alla categoria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, enti che non fanno di per sé parte della pubblica amministrazione e costituiscono un *genus* che comprende le più svariate tipologie».

Sembra, peraltro, al collegio che a tali disposizioni non solo sia estraneo ogni riferimento ai controlli sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ma anche ogni riferimento ai controlli esterni, cioè ai controlli svolti dalla Corte dei conti sulle amministrazioni pubbliche, essendo tali disposizioni dirette unicamente a riformare la disciplina dei controlli interni già prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993.

Un esplicito riferimento all'art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993 è contenuto nella relazione al disegno di legge che prevedeva all'art. 11 lett. c) «la previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati».

Nessun riferimento ad un ampliamento della previsione nel senso di affidare al Governo anche la possibilità di intervenire sui controlli esterni svolti dalla Corte dei conti e sulla organizzazione di quest'ultima è dato rinvenire nei successivi lavori preparatori né è desumibile dalle modifiche che il testo ha subito nel corso dell'*iter* parlamentare («riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche») fino alla definizione del testo finale («riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche»).

Anche i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ai sensi dell'art. 76 Cost. contenuti nel successivo art. 17, si riferiscono ai controlli interni delle amministrazioni e non ai controlli esterni della Corte sugli atti e sulla gestione di queste ultime, dimostrando che la riforma di detti controlli era del tutto estranea al contenuto della delega.

Al riguardo il richiamo, contenuto nell'art. 12, ai principi desumibili dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, sembra dettato al fine di coordinare i controlli interni con quelli svolti dalla Corte dei conti e non viceversa, e comunque un tale riferimento sarebbe sicuramente incongruo e inadeguato all'intendimento di attribuire al Governo il potere di innovare alla normativa primaria in materia di controlli della Corte dei conti e della relativa organizzazione.

Non sembra al collegio, quindi, che spettasse al Governo adottare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286, e conferire alla Corte dei conti un potere regolamentare concernente il «numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche amministrazioni» «anche in deroga a previgenti disposizioni di legge», al fine di definire e ampliare il potere di organizzazione di cui la Corte dispone ai sensi dell'art. 4 della legge n. 20 del 1994.

In conclusione, nei sensi sopra indicati, va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1999 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 21 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2002.

Il Presidente: CALABRÒ

Il consigliere estensore: NOVARESE

02C0844

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651609/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	ALTAMURA (BA)	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	BENEVENTO	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITf DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	CASERTA	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTIĆ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	CAVA DEI TIRRENI (SA)	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA gi° ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	GALLARATE (VA)	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	SALERNO	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	TORINO	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro			Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00		- annuale	56,00
- semestrale	154,00		- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00		- annuale	142,00
- semestrale	123,00		- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00		- annuale	586,00
- semestrale	36,00		- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00		- annuale	524,00
- semestrale	37,00		- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				
- annuale	145,00			
- semestrale	80,00			

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 9 0 4 *

€ 2,40